*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142º — Numero 166**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 19 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

**In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.**

**Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it**

**È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 193

**A.RA.N. - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni**

**Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999.**

**Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2000-2001.**

**01A6398**

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

**Autorità di bacino del fiume Po**

DELIBERAZIONE 26 aprile 2001.

**Adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po.** (Deliberazione n. 18/2001).

**01A6357**

DELIBERAZIONE 26 aprile 2001.

**Adozione del progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (Integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po).** (Deliberazione n. 19/2001).

**01A6358**

DELIBERAZIONE 26 aprile 2001.

**Aggiornamento del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267).** (Deliberazione n. 20/2001).

**01A6359**

DELIBERAZIONE 26 aprile 2001.

**Adozione di misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183/1989, sui torrenti Parma, Baganza, Taro e Ceno.** (Deliberazione n. 21/2001).

**01A6360**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 luglio 2001, n. **294.**

**Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, concernente il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;

Vista la Risoluzione n. 1320 emessa in data 15 settembre 2000 dal Consiglio di sicurezza dell'ONU che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 giugno e dell'11 luglio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace*

1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

*b)* gli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater,* commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;

*c)* l'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;

*d)* gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;

*e)* le disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)*, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.

Art. 2.

*Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania*

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001 è autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.

Art. 3.

*Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea*

1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.

Art. 4.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

**01G0330**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 maggio 2001, n. **295.**

**Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione e, in particolare, l'articolo 24, il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con uno o più regolamenti criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo;

Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la concessione di incentivi a favore dell'autoimpiego entro il limite stabilito dalla regola *de minimis* così come definita dalle vigenti disposizioni comunitarie;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001 (parere n. 93/2001);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota DAGL 1/1.1.4/31890/4.6.86 del 24 maggio 2001);

A D O T T A

il seguente regolamento:

*Capo I*

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

*Definizioni*

1. Nel presente regolamento l'espressione:

*a)* «decreto legislativo» indica il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156;

*b)* «Sviluppo Italia» indica la società Sviluppo Italia S.p.a. di cui all'articolo 23 del decreto legislativo;

*c)* «territori agevolati» indica i territori indicati all'articolo 14 del decreto legislativo, nei quali sono applicabili le misure incentivanti di cui al presente regolamento;

*d)* «progetto» indica il documento tecnico in cui è descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, è dimostrata la fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditività economica;

*e)* «*de minimis*» indica la regola di diritto comunitario di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 010 del 12 gennaio 2001. L'importo fissato quale soglia *de minimis* è attualmente pari a 100.000 euro nell'arco di tre anni, decorrenti dalla concessione del primo aiuto *de minimis* e comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato alla stessa impresa a tale titolo;

*f)* «tasso di riferimento» indica il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

*g)* «franchising» indica un accordo che comporta la licenza di un insieme di diritti di proprietà immateriale che riguardano in particolare marchi o insegne e know-how, per l'uso e la distribuzione di beni o servizi. Oltre alla licenza dei diritti di proprietà immateriale, l'affiliante («franchisor») fornisce all'affiliato («franchisee»), durante il periodo di vigenza dell'accordo, un'assistenza tecnica o commerciale: licenza e assistenza formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising;

*h)* «microimpresa» indica l'impresa che, nel rispetto dei limiti di indipendenza, di fatturato e di totale di bilancio fissati per la piccola impresa, occupa un numero di dipendenti non superiore a dieci, come previsto dalla raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, n. 280/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 30 aprile 1996.

Art. 2.

*Soggetti beneficiari*

1. I titolari delle ditte individuali e le persone fisiche socie delle società beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni medesime, né titolari di quote od azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto legislativo, al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, né titolari delle ditte individuali di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta la revoca delle agevolazioni eventualmente concesse.

3. I soggetti beneficiari non devono aver iniziato l'attività al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Art. 3.

*Domanda di ammissione alle agevolazioni*

1. La domanda di ammissione agli incentivi in favore dell'autoimpiego è redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

2. Nel caso di persona fisica, anche titolare di ditta individuale, per le misure di cui ai capi II e IV, il richiedente deve presentare, su invito di Sviluppo Italia, la seguente documentazione:

*a)* fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

*b)* certificato di residenza storico-anagrafico o dichiarazione sostitutiva di essere stato residente alla data del 1° gennaio 2000 nei territori agevolati;

*c)* dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di non occupazione di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo;

*d)* dichiarazione sostituiva di certificazione di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 1.

3. Nel caso di società di persone per la misura di cui al capo III o di società per la misura di cui al capo IV il richiedente deve presentare, su invito di Sviluppo Italia, la seguente documentazione:

*a)* copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario;

*b)* dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nella quale il legale rappresentante della società richiedente dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della società è ubicata nei territori agevolati, che la compagine sociale è costituita per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo e che la società non è titolare di quote o azioni di altre società o ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 1;

*c)* dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da parte di ogni socio la cui partecipazione sociale, numerica e di quote, concorre ad integrare la quota di partecipazione societaria di almeno la metà dei soggetti aventi i requisiti di residenza e di non occupazione di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, nella quale si attesta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2;

*d)* dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da parte di ogni socio persona fisica, attestante lo stato di cui alla lettera *d)* del comma 2.

4. La domanda e la relativa documentazione è presentata a Sviluppo Italia a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame e Sviluppo Italia ne darà comunicazione scritta agli interessati.

5. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità Sviluppo Italia può richiedere informazioni aggiuntive anche alle camere di commercio, alle pubbliche amministrazioni, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.

Art. 4.

*Procedimento di valutazione delle domande*

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte di Sviluppo Italia e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in due fasi:

*a)* una fase preliminare, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l'esame della domanda e della documentazione di cui all'articolo 3;

*b)* una fase successiva, durante la quale le domande esaminate con esito positivo sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento/valutazione, inteso a verificare, in primo luogo, l'attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell'idea stessa e ad individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente, la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.

2. Nella valutazione delle domande di ammissione Sviluppo Italia si attiene ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal CIPE.

3. Nel caso delle misure in favore dell'autoimpiego in franchising Sviluppo Italia tiene anche conto della sostenibilità delle iniziative attraverso l'impegno di soggetti franchisors accreditati presso di essa. A tale scopo Sviluppo Italia valuta preliminarmente le formule proposte dai franchisors interessati, sulla base dell'effettivo trasferimento di know-how nei confronti dei soggetti beneficiari nel rispetto dei principi fissati dalla Commissione europea.

4. La mancata partecipazione dei richiedenti alle attività previste per gli approfondimenti istruttori di cui al comma 1, lettera *b)*, senza giustificato motivo è causa di decadenza della domanda.

Art. 5.

*Deliberazione di ammissione alle agevolazioni*

1. All'esito del procedimento istruttorio di cui all'articolo 4, Sviluppo Italia delibera l'ammissione alle agevolazioni richieste o il rigetto della domanda, dandone comunicazione scritta agli interessati.

2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, la misura incentivante riconosciuta ed i benefici concessi, indica la natura *de minimis* dell'agevolazione e stabilisce le spese ammesse, i tempi per l'attuazione dell'iniziativa e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.

Art. 6.

*Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni*

1. Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo le clausole essenziali riportate nello schema di cui all'allegato 2 al presente regolamento. La violazione delle clausole contrattuali costituisce causa di revoca delle agevolazioni concesse.

2. Le agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione della regola *de minimis*. A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo *de minimis.*

Art. 7.

*Mutuo agevolato*

1. L'ammontare del mutuo agevolato, il tasso di interesse e la durata del piano di ammortamento sono determinati in sede di ammissione ai benefici entro i limiti consentiti dall'applicazione del *de minimis.*

2. Il mutuo agevolato è posto in ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'erogazione del saldo del capitale mutuato. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi sulle somme effettivamente erogate nella misura del tasso agevolato.

3. Il tasso di interesse sulle operazioni di mutuo agevolato relative alle misure di cui ai capi II e III è pari al trenta per cento del tasso di riferimento vigente alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. Per la misura di cui al capo IV il tasso di interesse è pari al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione alle agevolazioni, ridotto in misura compatibile con il limite *de minimis.*

4. Il beneficiario provvede al rimborso del mutuo mediante rate trimestrali costanti posticipate, da versare entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni rata.

5. In caso di ritardo nei versamenti viene applicato sulla somma dovuta un interesse di mora pari all'intero tasso di riferimento vigente alla data di scadenza della rata non pagata. In tal caso Sviluppo Italia può sospendere le erogazioni delle agevolazioni in corso.

6. In caso di investimenti realizzati in misura inferiore a quella prevista nel progetto approvato, l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. I beneficiari dei mutui agevolati già concessi ai sensi dell'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in regola con le modalità di restituzione previste dal piano di ammortamento, possono chiedere, entro il termine che sarà loro comunicato da Sviluppo Italia, la rideterminazione del piano di ammortamento con l'applicazione dei criteri di cui al comma 4.

Art. 8.

*Spese di investimento ammissibili*

1. Per la realizzazione del progetto approvato sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla data della deliberazione di ammissione e regolarmente documentate, concernenti le seguenti voci:

*a)* attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;

*b)* beni immateriali ad utilità pluriennale;

*c)* ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.

2. I beni e le opere di cui al comma 1 devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività. Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di lavoro autonomo o di microimpresa le attrezzature e macchinari possono essere anche usati purché non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

Art. 9.

*Spese di gestione ammissibili*

1. Sono ammissibili al contributo di cui agli articoli 17, 23 e 29 le spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla data della deliberazione di ammissione e regolarmente documentate, concernenti le seguenti voci:

*a)* materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;

*b)* utenze e canoni di locazione per immobili;

*c)* oneri finanziari;

*d)* prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;

*e)* prestazioni di servizi, solo nei casi di microimpresa e di franchising.

2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci:

*a)* oneri relativi al mutuo agevolato di cui all'articolo 7;

*b)* stipendi e salari;

*c)* tasse, imposte e oneri contributivi.

Art. 10.

*Divieto di cessione dei contributi*

1. I contributi di cui all'articolo 15, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari. È consentito il rilascio di procure all'incasso in favore di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in relazione ad anticipazioni connesse alla realizzazione dell'iniziativa agevolata.

Art. 11.

*Verifica delle spese effettuate*

1. Sviluppo Italia può chiedere al beneficiario tutti gli elementi informativi e i documenti utili per verificare le spese da esso sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.

2. Sulla base della documentazione giustificativa di spesa presentata dal beneficiario per la richiesta di erogazione dei contributi concessi, Sviluppo Italia effettua il controllo delle spese sostenute e documentate ed accerta sia la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, sia il rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto.

3. Successivamente all'accreditamento dei contributi, del mutuo agevolato o delle anticipazioni finanziarie, Sviluppo Italia effettua accertamenti per verificare l'effettiva destinazione delle somme erogate alle finalità previste dal progetto approvato e dalla deliberazione di ammissione alle agevolazioni, subordinando all'esito positivo dei controlli le erogazioni successive.

4. L'utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle previste dalla delibera di ammissione comporta la revoca delle agevolazioni concesse e la restituzione da parte del beneficiario delle somme percepite.

Art. 12.

*Vincoli sull'attività e sugli investimenti*

1. L'attività prevista nel progetto approvato deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

2. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all'estinzione del mutuo.

3. La sede legale, amministrativa ed operativa della società deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.

4. Gli statuti delle società devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 13.

*Controlli e revoca delle agevolazioni*

1. Sviluppo Italia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche dirette ad accertare la permanenza in capo ai beneficiari dei requisiti di legge.

2. Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno ovvero negli altri casi previsti dalle disposizioni del decreto legislativo e del presente regolamento, Sviluppo Italia delibera la revoca delle agevolazioni concesse e provvede, con criteri di economicità, al recupero dei contributi erogati.

*Capo II*

MISURE IN FAVORE
DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 14.

*Soggetti beneficiari*

1. Sono ammessi ai benefici di cui al presente capo i soggetti indicati all'articolo 17 del decreto legislativo.

Art. 15.

*Benefici finanziari per gli investimenti*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento nelle seguenti forme e misure:

*a)* contributo a fondo perduto nella misura del sessanta per cento del valore degli investimenti ammessi e comunque per un importo non superiore a trenta milioni di lire;

*b)* mutuo agevolato, restituibile in cinque anni con le modalità di cui all'articolo 7, nella misura del quaranta per cento del valore degli investimenti ammessi e comunque per un importo non superiore a venti milioni di lire.

Art. 16.

*Modalità di erogazione*
*dei contributi per gli investimenti*

1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al trenta per cento dell'ammontare dei contributi concessi in conto investimenti.

2. Effettuati gli investimenti, il beneficiario può chiedere l'erogazione a saldo dei contributi, presentando la documentazione prevista dal contratto.

3. L'erogazione a saldo ha luogo a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.

Art. 17.

*Benefici finanziari per la gestione*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo sono concedibili nella misura di dieci milioni di lire per il primo anno di attività.

Art. 18.

*Modalità di erogazione*
*dei contributi alle spese di gestione*

1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al quaranta per cento dell'importo dei contri-

buti concessi in conto gestione. L'anticipazione è erogata su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvio dell'attività.

2. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.

Art. 19.

*Benefici reali*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo, finalizzate all'assistenza al beneficiario in materie tecnico-gestionali nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, sono concedibili per un periodo massimo di un anno.

## *Capo III*

## MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO IN FORMA DI MICROIMPRESA

Art. 20.

*Soggetti beneficiari*

1. Sono ammessi ai benefici di cui al presente capo i soggetti indicati all'articolo 19 del decreto legislativo.

Art. 21.

*Benefici finanziari per gli investimenti*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo, sono concesse per l'acquisto documentato di beni di investimento e sono determinate nei limiti consentiti dall'applicazione della regola *de minimis.*

2. Il mutuo ha una durata non superiore a sette anni ed è restituito con le modalità indicate all'articolo 7.

Art. 22.

*Modalità di erogazione dei contributi per gli investimenti*

1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al venti per cento del totale dei contributi concessi in conto investimenti.

2. Effettuati gli investimenti, il beneficiario può chiedere l'erogazione a saldo dei contributi, presentando la documentazione prevista dal contratto.

3. L'erogazione a saldo ha luogo a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.

Art. 23.

*Benefici finanziari per la gestione*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, sono concedibili, nei limiti di applicazione del *de minimis*, per il primo anno di attività.

Art. 24.

*Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione*

1. Il beneficiario può chiedere, successivamente alla stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al trenta per cento dell'importo dei contributi in conto gestione. L'anticipazione è erogata sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvio della gestione.

2. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.

Art. 25.

*Benefici reali*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo, finalizzate all'assistenza al beneficiario in materie tecnico-gestionali nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, sono concedibili per periodo massimo di un anno.

## *Capo IV*

## MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO IN FRANCHISING

Art. 26.

*Soggetti beneficiari*

1. Sono ammessi ai benefici di cui al presente capo i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo.

Art. 27.

*Benefici finanziari per gli investimenti*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento e sono determinati nei limiti consentiti dall'applicazione del *de minimis.*

2. Il mutuo ha una durata non superiore a dieci anni ed è restituito con le modalità di cui all'articolo 7.

Art. 28.

*Modalità di erogazione dei benefici per gli investimenti*

1. Il beneficiario può chiedere, dopo la stipula del contratto, l'erogazione delle somme concesse per la realizzazione degli investimenti sulla base di stati di avanzamento, mediante la presentazione della documentazione di spesa prevista dal contratto medesimo.

2. La dimostrazione della spesa effettuata è consentita per non più di due stati di avanzamento dei lavori, di cui il primo in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al sessanta per cento della spesa ammessa alle agevolazioni, sulla base di fatture anche non quietanzate e il secondo, a saldo, sulla base delle fatture quietanzate sia delle spese relative al primo stato di avanzamento, sia delle nuove spese effettuate.

3. L'erogazione delle somme avviene a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.

Art. 29.

*Benefici finanziari per la gestione*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, sono concedibili, nei limiti di applicazione del *de minimis*, per il primo anno di attività.

Art. 30.

*Modalità di erogazione dei contributi alle spese di gestione*

1. Il beneficiario può chiedere, dopo la stipula del contratto, un'anticipazione in misura non superiore al trenta per cento del totale dell'importo dei contributi in conto gestione. L'anticipazione è concessa su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvio dell'attività.

2. L'erogazione a saldo del contributo ha luogo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione giustificativa di spesa debitamente quietanzata e subordinatamente all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 11.

Art. 31.

*Benefici reali*

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo, finalizzate all'assistenza al beneficiario in materie tecnico-gestionali nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, sono concedibili per un periodo massimo di un anno.

*Capo V*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 32.

*Disposizioni transitorie*

1. Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e non ancora istruite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate al fine di tener conto delle disposizioni recate dal decreto legislativo. Le domande già istruite vengono proposte per l'ammissione agli incentivi di cui al titolo II, capo I del decreto legislativo.

Art. 33.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 novembre 1996, n. 591, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1° febbraio 1999, n. 222, con il quale è stato adottato il regolamento recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 maggio 2001

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
VISCO

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SALVI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
*Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2001*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 91*

ALLEGATO 1

A SVILUPPO ITALIA S.p.A.
Via Campo nell'Elba 30
- 00138 ROMA -

OGGETTO: domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al titolo II
del Decreto legislativo 21 aprile 2000 n.185, Incentivi in favore dell'Autoimpiego

Domanda presentata da:

Cognome Nome ______________________________

Codice Fiscale

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Domicilio:

Recapito telefonico:

- ❑ Come soggetto singolo o persona fisica titolare di ditta individuale

ovvero

- ❑ Quale legale rappresentante della società ______________________________

sede in ______________________________

indirizzo ______________________________

per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art.15 del Decreto Legislativo 21/04/2000, N°185, (Titolo II "Incentivi in favore dell'Autoimpiego") finalizzata alla realizzazione della seguente iniziativa:

(sintetica descrizione con l'indicazione di massima sul valore dell'investimento in milioni di lire)

______________________________

______________________________

______________________________

da localizzare nella provincia di ______________________

Il richiedente si impegna a fornire, su richiesta di Sviluppo Italia, la seguente documentazione:

◆ Se soggetto singolo o persona fisica titolare di ditta individuale:

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
b) certificato di residenza storico-anagrafico o dichiarazione sostitutiva, con la quale il richiedente dichiara di essere stato residente alla data del 1° gennaio 2000 nei territori agevolati;
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni, nella quale il richiedente dichiara di essere in possesso del requisito della non occupazione di cui all'art.17 ,commi 1 e 2, del Decreto legislativo n.185/2000;
d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni, nella quale il richiedente dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi delle leggi in favore dell'imprenditorialità giovanile[1] e del Decreto legislativo n.185/2000.

◆ Se legale rappresentante di società:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni, nella quale egli dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della società è ubicata nei territori agevolati, che la compagine sociale è costituita per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti di cui all'art.17, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n.185/2000 e che la società non è titolare di quote o azioni di altre società o ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi delle leggi in favore dell'imprenditorialità giovanile[1] e del Decreto legislativo suddetto;
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni, nella quale ogni socio, la cui partecipazione sociale, numerica e di quote, concorre ad integrare la quota di partecipazione societaria di almeno la metà dei soggetti aventi i requisiti di residenza e di non occupazione di cui all'art.17, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n.185/2000, dichiara di essere stato residente alla data del 1° gennaio 2000 nei territori agevolati e di essere in possesso del requisito della non occupazione, di cui all'art.17,commi 1 e 2, del Decreto legislativo;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni, nella quale ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi delle leggi in favore dell'imprenditorialità giovanile[1] e del Decreto legislativo n.185/2000.

Data ----------------------

In fede (firma leggibile)

---

[1] Legge n.44 del 1986 e successive modificazioni, legge n. 95 del 1995, art. 1 bis della legge 236 del 1993 e successive modificazioni, legge n.135 del 1997, art. 51 della legge 448 del 1998, legge 608 del 1996 e successive modificazioni.

ALLEGATO 2

# CONTRATTO DI AGEVOLAZIONE

AI SENSI DEL TITOLO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 185

SVILUPPO ITALIA S.p.A. con sede in Roma, Via Calabria n. 46/48, capitale sociale di L. 2.442.014.000.000, interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Roma al 15539/1999, REA n. 910303, P. IVA e C.F. 05678721001, nella persona del ..................., nato a ............ il ..........., domiciliato per la carica in Roma, presso la sede sopra indicata (di seguito: "*SVILUPPO ITALIA*")

**E**

il BENEFICIARIO Sig. ...................................... nato a................. il...............
residente in............................
(prov.) .........................C.F. ..........................

*(riservato alle ditte individuale)* P. IVA ..........................

*(riservato alle società)* in qualità di legale rappresentante della Società .......................................................

con sede in ................. (prov.) .................... P. IVA............................. C.F. ....................................

(si seguito " *BENEFICIARIO*")

PREMESSO

- che il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ha previsto, al Titolo II, la concessione di incentivi in favore dell'autoimpiego;
- che ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto legislativo a SVILUPPO ITALIA S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste dallo stesso decreto legislativo;
- che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato emanato il regolamento recante i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in favore dell'autoimpiego, ai sensi dell'art. 24 del ripetuto decreto legislativo;
- che il BENEFICIARIO ha presentato in data ............una domanda, protocollata al n..........., di ammissione alle agevolazioni di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 185/2000;

- che, accertata la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l'esame della documentazione di cui all'art. 3 del predetto decreto interministeriale, la domanda è stata sottoposta ad un processo di orientamento/valutazione inteso a verificare l'attendibilità professionale propria dei richiedenti in rapporto all'idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell'idea stessa, ad individuare la misura incentivante applicabile e quindi la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa;
- che il BENEFICIARIO è stato ammesso alle agevolazioni con deliberazione del.......... per la realizzazione di una attività di.................................con sede in ...................................
- che il tasso del mutuo agevolato è determinato in misura pari al .........%;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati, questi ultimi debitamente firmati dalle parti, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 – Condizioni generali**

Le agevolazioni del presente contratto sono regolate, oltre che dal contratto medesimo, ivi comprese le relative premesse, anche dai termini, modalità e condizioni, risultanti dall'Allegato (Obblighi delle parti e modalità di attuazione del contratto) che si acclude al presente atto sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale, firmato dalle parti, che dichiarano di ben conoscerlo ed approvarlo nella sua interezza.

**Art. 3 – Spese ammesse e ammontare delle agevolazioni**

Sono ammesse spese per investimenti pari a L............ e spese per la gestione relative al primo anno di attività pari a L....................

Sono concessi i seguenti benefici:

- contributo a fondo perduto in conto investimento pari a L.............;
- mutuo agevolato pari a L.............;
- contributo a fondo perduto in conto gestione pari a L...............;
- assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa.

L'erogazione dei contributi è subordinata al rispetto degli obblighi contrattuali di cui all'Allegato A.

**Art. 4 – Restituzione di somme**

In tutti i casi di decadenza e/o di revoca delle agevolazioni concesse, nonché in caso di risoluzione del presente contratto, il BENEFICIARIO si obbliga a restituire a SVILUPPO ITALIA tutte le somme da essa erogate, con i relativi interessi calcolati al tasso di riferimento.

**Art. 5 – Clausola risolutiva**

Al verificarsi delle violazioni degli obblighi contrattuali del BENEFICIARIO di cui al presente contratto ed ai relativi allegati, SVILUPPO ITALIA si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c..

**Art. 6 – Atti aggiuntivi**

Le parti si obbligano a stipulare atti aggiuntivi al presente contratto, per recepire modifiche all'iniziativa approvata, apportate con successivi provvedimenti di SVILUPPO ITALIA, ovvero qualora siano emanate successive disposizioni di legge regolanti la materia dell'autoimpiego.

**Art. 7 - Durata**

Il presente contratto si intende valido tra le parti per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni e, comunque, fino all'estinzione integrale del mutuo agevolato.

**Art. 8 – Elezione di domicilio**

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, le parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 c.c. e dell'articolo 30 c.p.c.: SVILUPPO ITALIA presso la propria sede legale in Roma e il BENEFICIARIO presso l'indirizzo risultante dalla residenza o dalla sede denunciata ai pubblici registri.

In uno o più di detti domicili eletti le parti potranno far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi e giudiziari inerenti il contratto.

Il BENEFICIARIO si obbliga in ogni caso a comunicare preventivamente a SVILUPPO ITALIA qualsivoglia variazione dell'indirizzo di cui sopra.

**Art. 9 – Foro competente**

Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del contratto e degli allegati, o comunque connessa o dipendente, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

**Art. 10 – Spese**

Le spese di ogni genere, relative al contratto, nonché tutte quelle relative ai successivi atti ed adempimenti connessi, saranno a totale carico del BENEFICIARIO.

**Art. 11 – Trattamento tributario**

Il presente contratto, redatto in carta libera, gode delle agevolazioni in materia di imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. La presente scrittura non è comunque soggetta a registrazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 n° 1 DPR n. 633/1972 e artt. 5 e 40 DPR n. 131/1986.

**Art. 12 – Informativa trattamento dati personali**

Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 675/96, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.

Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della richiamata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 13 della legge n. 675/96.

Il BENEFICIARIO ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiara di accettare e di approvare specificamente, previa rilettura, le clausole seguenti: art. 4 (restituzione delle somme), art. 5 (clausola risolutiva), art. 6 (atti aggiuntivi), art. 8 (elezione di domicilio), art. 9 (Foro competente).

Letto confermato e sottoscritto.

Roma,

| SVILUPPO ITALIA S.p.A. | BENEFICIARIO |
| --- | --- |
| ______________ | ______________ |

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è il seguente:

«1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:

1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;

2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio;

3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9;

4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese;

5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;

6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti;

*b)* revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera *a)*;

*c)* previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante nell'attività di impresa nonché estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento;

*d)* revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i tre e i dodici mesi, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili;

*e)* previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del presente comma debbano tendere a valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;

*f)* rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ovvero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

*g)* razionalizzazione nonché estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;

*h)* previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni, della possibilità per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilità civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

*i)* graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;

*l)* previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;

*m)* semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

*n)* riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità delle stesse;

*o)* previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

*p)* razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;

*q)* previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;

*r)* adeguamento annuale, a decorrere dal 1º gennaio, dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

*s)* previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

— Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, reca: «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 23 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:

«Art. 14 *(Ambito territoriale di applicazione)*. — 1. Le misure incentivanti di cui al presente titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87 (già art. 92), paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni».

«Art. 23 *(Disposizioni di attuazione)*. — 1. Alla società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.

2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.

3. La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

— Il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE gli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L/010 del 13 gennaio 2001.

*Note all'art. 2:*

— Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno», è convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.

— Il testo dell'art. 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è il seguente:

«Art. 1 *(Imprenditorialità giovanile)*. — 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b*, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendono la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore degli organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

3. Il Ministero del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliari, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e 5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti

commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1º novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

6-*bis*. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditorialità giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti».

— Il testo dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 1-*bis* *(Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi)*. — 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5-*b* del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.

2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

3-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'art. 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge.

Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio».

— Il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente:

«9. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni».

— Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente:

«Art. 51 *(Provvedimenti a favore delle cooperative sociali)*. — 1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 9-*septies* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni è il seguente:

«Art. 9-*septies* *(Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno)*. — 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata massima di tre mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

*a)* fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

*b)* fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;

*c)* fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

*d)* l'affiancamento di un tutor specializzato.

4-*bis*. La Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a. è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.

5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.

7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

*Nota all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185:

«1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1º gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori di cui all'art. 18, comma 1.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:

*a)* i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;

*b)* i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

*c)* i soggetti che esercitano una libera professione;

*d)* i titolari di partita I.V.A.;

*e)* gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;

*f)* gli artigiani».

*Nota all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 9-*septies* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, è riportato in nota all'art. 2.

*Nota all'art. 10:*

— Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385:

«Art. 106 *(Elenco generale)*. — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

*a)* forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

*b)* oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

*c)* capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

*d)* possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

*a)* specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

*b)* per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

*Nota all'art. 12:*

— Il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 185 del 2000, è riportato in nota all'art. 3.

*Nota all'art. 19:*

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 185 del 2000:

«1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

*a)-b) (Omissis)*;

*c)* assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative».

*Nota all'art. 21:*

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 185 del 2000:

«1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

*a)* contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea».

*Nota all'art. 23:*

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 185 del 2000:

«1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

*a) (Omissis);*

*b)* contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea».

*Nota all'art. 26:*

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo n. 185 del 2000:

«Art. 21 *(Soggetti beneficiari)*. — 1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'art. 15 le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'art. 22, comma 1, realizzabili in qualità di franchisee.

2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la metà numerica dei soci delle società di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'art. 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato art. 17, comma 2.

3. Le ditte individuali e le società di cui al comma 1, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'art. 14.

4. La presente disposizione non si applica alle società di fatto ed alle società aventi scopi mutualistici».

*Nota all'art. 27:*

— Il testo dell'art. 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 185 del 2000, è riportato in nota all'art. 21.

*Nota all'art. 29:*

— Il testo dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 185 del 2000, è riportato in nota all'art. 23.

*Nota all'art. 31:*

— Il testo dell'art. 15, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 185 del 2000, è riportato in nota all'art. 19.

*Nota all'art. 32:*

— Il testo dell'art. 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è riportato in nota all'art. 2.

*Nota all'art. 33:*

— Il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 novembre 1996, n. 591, concernente: «Regolamento recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari».

**01G0353**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 maggio 2001, n. **296.**

**Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, concernente «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», con particolare riguardo all'articolo 5, ove è previsto che il Ministro della sanità, con distinti regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124», pubblicato nel supplemento ordinario n. 174/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999, ed in particolare l'articolo 6, laddove si dispone che l'aggiornamento sia effettuato secondo le previsioni dell'articolo 59, comma 50, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, e le elencazioni ivi allegate, tenendo conto anche delle segnalazioni pervenute dagli operatori del settore e dai diversi soggetti interessati;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 12 luglio 2000;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1° febbraio 2001;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la nota di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 100.1/2112-G/2643, dell'11 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124», è modificato conformemente all'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Gli assistiti già in possesso di attestato di esenzione rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, hanno diritto a fruire delle nuove prestazioni in esenzione, per le condizioni e malattie individuate nell'allegato 1 al presente regolamento, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. In relazione alle condizioni di esenzione modificate dal presente decreto, le regioni stabiliscono i tempi per l'adeguamento dei relativi attestati di esenzione e le aziende unità sanitarie locali provvedono al conseguente aggiornamento delle attestazioni già rilasciate.

3. Le stesse aziende unità sanitarie locali assicurano la comunicazione ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta dei contenuti del presente regolamento e delle specifiche modalità di applicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 maggio 2001

*Il Ministro:* VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

*Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001*

*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Sanità, foglio n. 110*

ALLEGATO 1

| Codice identificativo esenzione | Malattia o Condizione |
|---|---|
| 002 .394; .395; .396; .397; .414; .416; .417; .424; .426; .427; .429.4; .433; .434; .437; .440; .441.2; .441.4; .441.7; .441.9; .442; .444; .447.0; .447.1; .447.6 ; .452; .453; .459.1; .557.1; .745; .746; .747; .V42.2; .V43.3; .V43.4; V45.0 | AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |

Prestazioni:

MALATTIE CARDIACHE E DEL CIRCOLO POLMONARE (.394; .395; .396; .397; .414; .416; .417; .424; .426; .427; .429.4; .745; .746; .V42.2; .V43.3; .V45.0):

| | |
|---|---|
| 89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima |
| 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA |
| 87.44.1 | RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni) |
| 88.72.3 | ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica |
| 89.43 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1) |
| 89.50 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter) |

MALATTIE CEREBROVASCOLARI ( .433; .434; .437):

| | |
|---|---|
| 89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima |
| 87.03.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO TC del cranio [sella turcica, orbite] TC dell' encefalo |
| 88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica |

MALATTIE DELLE ARTERIE, ARTERIOLE, CAPILLARI, VENE E VASI LINFATICI (.440; .441.2; .441.4; .441.7; .441.9; .442; .444; .447.0; .447.1; .447.6; .452; .453; .459.1; .557.1; .747; .V43.4):

| | |
|---|---|
| 89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima |
| 87.44.1 | RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni) |
| 88.74.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI |
| 88.76.2 | ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI Aorta addominale, grossi vasi addominali e linfonodi paravasali |
| 88.77.2 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica |

In trattamento anticoagulante:

| | |
|---|---|
| 90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) |
| 90.76.1 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) |
| 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO |

| Codice identificativo esenzione | | Malattia o Condizione |
|---|---|---|
| 013 .250 | | DIABETE MELLITO |
| | | La prestazione di cui al codice "89.11 TONOMETRIA" è sostituita da: |
| | 95.26 | TONOGRAFIA, TEST DI PROVOCAZIONE E ALTRI TEST PER IL GLAUCOMA |
| | | Sono confermate tutte le altre prestazioni già previste nell'Allegato 1 al D.M. 329/99. Dopo la prestazione di cui al codice 14.33 è inserito: |
| | | oppure |
| | * 14.34 | RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA RETINA MEDIANTE FOTOCOAGULAZIONE CON ARGON (LASER) |

* Prestazioni per le quali non è dovuto il pagamento della quota fissa

| Codice identificativo esenzione | | Malattia o Condizione |
|---|---|---|
| 016 .571.4; .070.32; .070.33; .070.54; .070.9 | | EPATITE CRONICA (ATTIVA) |
| | | La dizione "In caso di trattamento con Interferone (1 volta/anno, prima del trattamento)" è modificata in: "In caso di trattamento con Interferone" |

| Codice identificativo esenzione | | Malattia o Condizione |
|---|---|---|
| 019 .365.1; .365.3; .365.4; .365.5; .365.6; .365.8 | | GLAUCOMA |
| | | Prestazioni: |
| | 89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima |
| | 95.26 | TONOGRAFIA, TEST DI PROVOCAZIONE E ALTRI TEST PER IL GLAUCOMA |
| | 95.05 | STUDIO DEL CAMPO VISIVO Campimetria, perimetria statica/cinetica |
| | 95.09.1 | ESAME DEL FUNDUS OCULI |
| | 95.13 | ECOGRAFIA OCULARE Ecografia Ecobiometria |

| Codice identificativo esenzione | Malattia o Condizione |
|---|---|
| 023 .585 | INSUFFICIENZA RENALE CRONICA |

| | Prestazioni: |
|---|---|
| 89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima |
| 90.05.1 | ALBUMINA [S/U/dU] |
| 90.11.4 | CALCIO TOTALE [S/U/dU] |
| 90.13.3 | CLORURO [S/U/dU] |
| 90.14.1 | COLESTEROLO HDL |
| 90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE |
| 90.16.4 | CREATININA CLEARANCE |
| 90.22.3 | FERRITINA [P/(Sg)Er] |
| 90.22.5 | FERRO [S] |
| 90.24.5 | FOSFORO |
| 90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
| 90.32.5 | MAGNESIO TOTALE [S/U/dU/(Sg)Er] |
| 90.35.5 | PARATORMONE (PTH) [S] |
| 90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
| 90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali |
| 90.39.1 | PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE) Incluso: Dosaggio Proteine totali |
| 90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
| 90.42.5 | TRANSFERRINA [S] |
| 90.43.2 | TRIGLICERIDI |
| 90.43.5 | URATO [S/U/dU] |
| 90.44.1 | UREA [S/P/U/dU] |
| 90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
| 90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
| 91.49.1 | PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE |
| 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO |
| 89.65.1 | EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso |

(continua)

| 023 .585 | INSUFFICIENZA RENALE CRONICA | (continua) |
|---|---|---|

| Codice identificativo esenzione | Malattia o Condizione |
|---|---|
| | Prestazioni: |
| 87.44.1 | RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni) |
| 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA |
| 88.74.1 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo Escluso: Ecografia dell' addome completo (88.76.1) |
| 88.74.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI |
| 45.13 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] Endoscopia dell' Intestino tenue Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14-45.16) |
| Per i soggetti con insufficienza renale cronica per i quali è indicato il trattamento dialitico, in aggiunta: | |
| 91.17.5 | VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBcAg |
| 91.18.2 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBeAg |
| 91.18.3 | VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBsAg |
| 91.18.4 | VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBeAg |
| 91.18.5 | VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBsAg |
| 91.19.2 | VIRUS EPATITE B [HBV] DNA-POLIMERASI |
| 91.19.3 | VIRUS EPATITE C [HCV] ANALISI QUALITATIVA DI HCV RNA |
| 91.19.5 | VIRUS EPATITE C (HCV) ANTICORPI |
| 91.20.1 | VIRUS EPATITE C [HCV] IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) |
| 91.20.3 | VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTICORPI |
| 91.20.5 | VIRUS EPATITE DELTA [HDV] ANTIGENE HDVAg |
| Per i soggetti in trattamento dialitico, secondo le condizioni cliniche individuali: | |
| * | LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLE PATOLOGIE DI CUI SONO AFFETTI E DELLE LORO COMPLICANZE, PER LA RIABILITAZIONE E PER LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI |

* Prestazioni per le quali non è dovuto il pagamento della quota fissa

| Codice identificativo esenzione | | Malattia o Condizione |
|---|---|---|
| 027 .243; .244 | | IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE) |
| | | Sono confermate tutte le prestazioni già previste nell'Allegato 1 al D.M. 329/99. Dopo la prestazione di cui al codice 89.01 è inserito: |
| | 90.15.2 | CORTICOTROPINA (ACTH) [P] |
| 031 .401; .402; .403; .404; .405 | | IPERTENSIONE ARTERIOSA |
| | | Prestazioni: |
| | 90.16.4 | CREATININA CLEARANCE |
| | 90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
| | 90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
| | 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO |
| | 87.44.1 | RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni) |
| | 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA |
| | 89.61.1 | MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA |
| | 95.09.1 | ESAME DEL FUNDUS OCULI |
| | In presenza di danno d'organo, in aggiunta: | |
| | 89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima |
| | 90.14.1 | COLESTEROLO HDL |
| | 90.14.3 | COLESTEROLO TOTALE |
| | 90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
| | 90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
| | 90.43.2 | TRIGLICERIDI |
| | 90.43.5 | URATO (S/U/dU) |
| | 90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
| | 90.65.1 | FIBRINOGENO FUNZIONALE |
| | 88.72.1 | ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia |
| | 89.50 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter) |

| Codice identificativo esenzione | Malattia o Condizione |
|---|---|
| 044 .295.0; .295.1; .295.2; .295.3; .295.5; .295.6; .295.7; .295.8; .296.0; .296.1; .296.2; .296.3; .296.4; .296.5; .296.6; .296.7; .296.8; .297.0; .297.1; .297.2; .297.3; .297.8; .298.0; .298.1; .298.2; .298.4; .298.8; .299.0; .299.1; .299.8 | PSICOSI |

Sono confermate tutte le prestazioni già previste nell'Allegato 1 al D.M. 329/99. Dopo la prestazione di cui al codice 93.83.1 è inserito:

94.19.1 COLLOQUIO PSICHIATRICO

In trattamento farmacologico per le psicosi, qualora sia specificamente indicato o reso obbligatorio il controllo della funzionalità di specifici organi, in aggiunta:

controllo ematologico

90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.

controllo funzionalità renale

90.16.4 CREATININA CLEARANCE

90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO

controllo funzionalità tiroidea

90.42.1 TIREOTROPINA (TSH)

90.42.3 TIROXINA LIBERA (FT4)

90.43.3 TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)

| Codice identificativo esenzione | | Malattia o Condizione |
|---|---|---|
| 047 .710.1 | | SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) |
| | | Prestazioni: |
| | 89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima |
| | 90.16.3 | CREATININA [S/U/dU/La] |
| | 90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: dosaggio proteine totali |
| | 90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO |
| | 90.46.5 | ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) |
| | 90.47.3 | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) |
| | 90.52.4 | ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA) |
| | 90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
| | 90.72.3 | PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa) |
| | 90.82.5 | VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) |
| | 91.48.5 | PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO |
| | 91.49.1 | PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE |
| | 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO |
| | 89.38.3 | DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO |
| | 89.65.1 | EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso |
| | 87.61 | RADIOGRAFIA COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE Pasto baritato (9 radiogrammi) Incluso: Radiografia dell' esofago |
| | | RADIOGRAFIA CONVENZIONALE (RX) DEL DISTRETTO INTERESSATO |
| | 87.41.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino] |
| | 89.37.2 | SPIROMETRIA GLOBALE |
| | 89.50 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter) |
| | 88.72.2 | ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica |
| | 88.74.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI |
| | 38.22 | ANGIOSCOPIA PERCUTANEA Capillaroscopia Escluso: Angioscopia dell' occhio (95.12) |
| | 93.18.1 | ESERCIZI RESPIRATORI Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute) |
| | 93.39.1 | MASSOTERAPIA DISTRETTUALE-RIFLESSOGENA Per seduta di 10 minuti (Ciclo di dieci sedute) |
| | 45.13 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] Endoscopia dell' intestino tenue Escluso: Endoscopia con biopsia (45.14-45.16) |
| | 99.71 | PLASMAFERESI TERAPEUTICA |

| Codice identificativo esenzione | | Malattia o Condizione |
|---|---|---|
| 048 | | SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO |
| Secondo le condizioni cliniche individuali: | | |
| | | LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLE PATOLOGIE DI CUI SONO AFFETTI E DELLE LORO COMPLICANZE, PER LA RIABILITAZIONE E PER LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI |

| | | |
|---|---|---|
| 050 | | SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO ( RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, CORNEA, MIDOLLO) |
| Secondo le condizioni cliniche individuali: | | |
| | * | LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLE PATOLOGIE DI CUI SONO AFFETTI E DELLE LORO COMPLICANZE, PER LA RIABILITAZIONE E PER LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI |

* Prestazioni per le quali non è dovuto il pagamento della quota fissa

| | | |
|---|---|---|
| 052 .V42.0; V42.1; V42.6; .V42.7; .V42.8; .V42.9 | | SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO ( RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO) |
| Secondo le condizioni cliniche individuali: | | |
| | * | LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLE PATOLOGIE DI CUI SONO AFFETTI E DELLE LORO COMPLICANZE, PER LA RIABILITAZIONE E PER LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI |

* Prestazioni per le quali non è dovuto il pagamento della quota fissa

| | | |
|---|---|---|
| 056 .245.2 | | TIROIDITE DI HASHIMOTO |
| | | Prestazioni: |
| | 89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima |
| | 90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
| | 90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
| | 90.42.1 | TIREOTROPINA (TSH) |
| | 90.42.3 | TIROXINA LIBERA (FT4) |
| | 90.43.3 | TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) |
| | 90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. |
| | 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO |
| | 88.71.4 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO Ecografia di: ghiandole salivari, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi |

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note al titolo:*

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante: «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»:

«Art. 5 *(Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari condizioni di malattia)*. — 1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanità da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente:

*a)* le condizioni di malattia croniche o invalidanti,

*b)* le malattie rare.

Le condizioni e malattie di cui alle lettere *a)* e *b)* danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia, il Ministro della sanità tiene conto della gravità clinica del grado di invalidità nonché della onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.

2. I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia ed alle relative complicanze, per le quali è riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo, tenendo conto:

*a)* della loro inclusione nei livelli essenziali di assistenza;

*b)* della loro appropriatezza ai fini del monitoraggio della evoluzione della malattia e dell'efficacia per a prevenzione degli ulteriori aggravamenti;

*c)* della definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici.

I regolamenti individuano altresì le condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa di cui all'art. 3, comma 9, per le prestazioni cui è necessario ricorrere con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli stessi regolamenti.

3. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna malattia è riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione.

4. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni finalizzate all'accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione, ad eccezione di quelle individuate dal regolamento di cui al comma 1, lettera *b)*, per la diagnosi delle malattie rare. Sono altresì esclusi dall'esenzione i farmaci collocati nella classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Con il regolamento di cui al comma 1, lettera *b)*, sono altresì individuate specifiche forme di tutela garantite ai soggetti affetti da patologie rare, con particolare riguardo alla disponibilità dei farmaci orfani ed all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni di assistenza.

6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono aggiornate con la procedura di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei risultati della ricerca applicata e delle evidenze scientifiche, nonché dello sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti il Ministro della sanità provvede ad aggiornare il regolamento di cui al comma 1, lettera *a)*, inserendovi le eventuali ulteriori patologie invalidanti e le correlate prestazioni per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo. Fino all'aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 1º febbraio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, è confermata l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata dallo stesso art. 6 e dall'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché l'esenzione agli invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza e alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302.

7. Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultra-sessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.»

*Note al preambolo:*

— Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, vedi nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. - 2. *Omissis.*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

— Si riporta il testo del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 (Regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124).

«Art. 6 *(Aggiornamento)*. — 1. Il presente regolamento è aggiornato secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 50, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche».

*Nota all'art. 1:*

— Allegato 1 al citato decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999 supplemento ordinario.

**01G0354**

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Convocazione del Parlamento in seduta comune**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in terza seduta comune, martedì 24 luglio 2001, alle ore 9 con il seguente

*Ordine del giorno:*

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

**01A8044**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2001.

**Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto interministeriale 2 agosto 2000, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000, registro n. 6, Comunicazioni, foglio n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 2000, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero delle comunicazioni, per un totale complessivo di 2.171 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle comunicazioni, con nota n. GMB/223/5/2001 in data 11 maggio 2001, con allegata relazione tecnica, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 2 u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle aree funzionali *C, B* ed *A* ed alle corrispondenti posizioni economiche;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento di 93 posti nella posizione economica C3, di 103 posti nella posizione economica C2 e di 109 posti nella posizione economica B3, per un totale complessivo di 305 posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di 198 posti nella posizione economica C1, di 6 posti nella posizione economica B2 e di 106 posti nella posizione economica B1 e di 1 posto nella posizione economica A1, per un totale complessivo di 311 posti;

Considerato altresì che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dal Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, comporta esclusivamente passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate;

Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che la consistenza numerica del personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 2000, con esclusione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, è di 1.977 unità, e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile in L. 103.978.710.000, un maggior onere di L. 3.353.499.000, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito ai sensi del contratto collettivo integrativo stipulato in data 17 maggio 2001;

Considerato che, per il Ministero delle comunicazioni, l'art. 15 del predetto contratto integrativo, ha destinato risorse del fondo di amministrazione per l'anno 2001 fino ad un massimo di L. 3.354.000.000, finalizzate al finanziamento del processo di riqualificazione del personale all'interno delle aree professionali;

Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unità effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, escluse quelle appartenenti alle qualifiche dirigenziali, come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dal Ministro delle comunicazioni con la sopra citata nota 11 maggio 2001 n. GMB/223/5/2001;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 17 maggio 2001, relativo alla programmazione dei percorsi professionali da attuare ai sensi dell'art. 15 del predetto C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2 u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con foglio n. 58347 del 25 maggio 2001, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro delle comunicazioni;

Preso atto che sono state consultate, dall'amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 102, con il quale le funzioni oggetto della delega di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero delle comunicazioni, fermo restando il contingente di personale appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce la tabella allegata al citato decreto interministeriale 2 agosto 2000, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta formulata dal Ministro delle comunicazioni al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro ed in attesa dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sarà effettuata la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra rimodulati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 giugno 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CANANZI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 1*

TABELLA *A*

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

*Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali*
*Riepilogo nazionale*

| Area funzionale - Posizione economica | Dotazione organica |
|---|---|
| Area funzionale C, posizione economica C3 | |
| TOTALE . . . | 238 |
| Area funzionale C, posizione economica C2 | |
| TOTALE . . . | 234 |
| Area funzionale C, posizione economica C1 | |
| TOTALE . . . | 697 |
| Area funzionale B, posizione economica B3 | |
| TOTALE . . . | 308 |
| Area funzionale B, posizione economica B2 | |
| TOTALE . . . | 384 |
| Area funzionale B, posizione economica B1 | |
| TOTALE . . . | 174 |
| Area funzionale A, posizione economica A1 | |
| TOTALE . . . | 70 |
| TOTALE AREE FUNZIONALI . . . | 2.105 |

**01A7844**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 giugno 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Joseph Alice del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Alice ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General Nursing rilasciato nel 1986 dalla School of Nursing Lombard di Udupi (India) alla sig.ra Joseph Alice, nata a Manjoor (Kerala - India) il giorno 22 novembre 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Joseph Alice è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A7808**

ORDINANZA 5 giugno 2001.

**Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale, in considerazione tra l'altro del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001), con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997, è stata prorogata al 30 giugno 2001, nonché le proprie ordinanze del 25 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997), e del 10 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza 5 marzo 1997;

Considerato che la non ancora intervenuta definizione della disciplina legislativa, può comportare situazioni in grado di estendere in modo incontrollato se non ingannevole i casi di cessione di gameti od altro materiale genetico, determinando seri rischi per l'integrità della persona e più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che in ordine ai centri tutti, pubblici e privati, individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque la necessità di esercitare l'attività di controllo e vigilanza;

Considerato che è in corso di recepimento la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/1913), ove è previsto il divieto di utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2001, l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, è prorogata fino al 31 dicembre 2001, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall' art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2001

*Il Ministro:* VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, Sanità, foglio n. 322*

**01A8014**

ORDINANZA 27 giugno 2001.

**Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di pratiche di clonazione umana o animale.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o animale;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001), con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata, da ultimo, al 30 giugno 2001;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani», con particolare riguardo al relativo art. 3;

Considerato, in particolare, che nell'art. 1 di detto protocollo addizionale è vietato ogni intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto;

Considerato, tuttavia, che, comunque, in base alla delega espressamente conferitagli dal predetto art. 3 della legge 28 marzo 2001, n. 145, il Governo dovrà in breve tempo emanare con decreto legislativo «ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi ed alle norme» della convenzione di Oviedo e del relativo protocollo addizionale;

Considerato che è in corso di recepimento la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/1913), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, in attesa della disciplina legislativa;

Ritenuto tuttavia di dover considerare, limitatamente alla clonazione animale, alcune esigenze connesse ai medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ed ai relativi processi impiegati, come pure alla salvaguardia di specie animali in via di estinzione, salvo comunque l'obbligo pregiudiziale di una preventiva notifica al Ministero della sanità dei dati identificativi di ciascun intervento da effettuare;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2001 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997;

Ordina:

Art. 1.

1. Per i motivi specificati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale, è prorogata al 31 dicembre 2001.

2. Il divieto non si applica alla clonazione di animali transgenici utilizzati per medicinali innovativi ottenuti con biotecnologie ed ai processi per essi impiegati, a condizione che ciascun intervento sia in ogni caso preventivamente notificato al Ministero della sanità - Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza ed all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve in particolare contenere specifiche relative alla denominazione, alla sostanza e al processo utilizzato per ottenere detti medicinali.

3. Parimenti il divieto non si applica alla clonazione attuata a salvaguardia di specie o razze animali in via di estinzione, a condizione che ciascun intervento sia preventivamente notificato al Ministero della sanità - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione ed all'Istituto superiore di sanità. La notifica deve indicare la specie o razza animale che si intende clonare e contenere i dati che ne documentino l'effettivo rischio di estinzione.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2001

*Il Ministro:* SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Sanità, foglio n. 323*

**01A8015**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 giugno 2001.

**Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale EUREKA di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR), per un impegno di spesa di L. 3.731.000.000.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa EUREKA;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 20 dicembre 1999, prot. n. 1195, da Olivetti I-Jet S.p.a. e prot. n. 1196, da Istituto trentino di cultura;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale EUREKA, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico del 18 aprile 2001, di cui al punto 7*b* del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

Olivetti I-Jet S.p.a. Arnad (AO), (classificata grande impresa);

progetto di ricerca: EUREKA E! 1884 EURIMUS/IDEAL, pratica SANPAOLO IMI n. 67662/L.22;

titolo del progetto: «Gruppo attuatore a tecnologia bubble inkjet ad alta risoluzione ed alta velocità di stampa»;

durata della ricerca: 30 mesi con inizio dal 1° aprile 2000;

decorrenza costi ammissibili: 1° aprile 2000;

costo ammesso: L. 4.623.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione;

attività di ricerca industriale: L. 3.023.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.600.000.000;

luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 300.000.000 - Ea = 0 - Ec = 2.723.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 1.600.000.000;

agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a lire 3.067.250.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75 % N.E. - 75 % Ea - 75 % Ec;

sviluppo precompetitivo: 50 % N.E. - 50 % Ea - 50 % Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, Istituto trentino di cultura - Trento, prat. SANPAOLO IMI n. 67663/L.22.

Istituto trentino di cultura - Trento, (classificata grande impresa), progetto di ricerca: EUREKA E! 1884 EURIMUS/IDEAL; pratica SANPAOLO IMI n. 67663/L.22;

titolo del progetto: «Gruppo attuatore a tecnologia bubble inkjet ad alta risoluzione ed alta velocità di stampa»;

durata della ricerca: 30 mesi con inizio dal 1° aprile 2000;

decorrenza costi ammissibili: 1° aprile 2000;

costo ammesso: L. 885.000.000 lire così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 885.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0;

luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 885.000.000 - Ea = 0 - Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 0 - Ea = 0 - Ec = 0;

agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 663.750.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MURST, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, Olivetti I-JET S.p.a. Arnad (Aosta), prat. SANPAOLO IMI n. 67662/L.22.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 3.731.000.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Art. 3

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2001

*Il dirigente:* FONTI

**01A7807**

---

DECRETO 4 luglio 2001.

**Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in disegno industriale; ingegneria edile-architettura e ingegneria dei trasporti, presso il Politecnico di Milano.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 6 giugno 2001 con cui il Politecnico di Milano rende note le potenzialità formative relative ai corsi che non hanno concluso la prima durata legale dall'anno della loro prima attivazione;

Preso atto che risultano attivati nell'anno accademico 2000/2001 i corsi di laurea in disegno industriale presso la facoltà di architettura di Milano-Bovisa, sede di Como, in ingegneria edile-architettura presso la facoltà di Ingegneria, sede di Lecco, in ingegneria dei trasporti presso la facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa, sede di Piacenza;

Decreta:

Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari del Politecnico di Milano è così determinato:

corso di laurea in disegno industriale presso la facoltà di architettura di Milano-Bovisa, sede di Como: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e venti per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in ingegneria edile-architettura presso la facoltà di ingegneria, sede di Lecco: centoventi per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quattro per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in Ingegneria dei trasporti presso la facoltà di ingegneria di Milano-Bovisa, sede di Piacenza: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e uno per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dellaRepubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

*Il Ministro:* MORATTI

**01A7856**

---

DECRETO 4 luglio 2001.

**Determinazione per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), ripartito tra le università.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della citata legge n. 264;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche;

Preso atto che le università degli studi hanno provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990, a predisporre i relativi regolamenti didattici di Ateneo, contenenti i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dal prossimo anno accademico 2001/2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;

Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della richiamata legge n. 264;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella seduta del 20 giugno 2001;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.), nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (tab. XXX O.D.U.) è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in 7.387 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in 318 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed è ripartito tra le università secondo la tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

*Il Ministro:* MORATTI

TABELLA

## Corsi di studio in Architettura direttamente finalizzati alla formazione di Architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE

| *Università* | Posti definiti a.a. 2001/2002 | |
|---|---|---|
| | Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5 | Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286 |
| Bari Politecnico c.l. Architettura ex tab. XXX | 142 | 8 |
| Bologna sede Cesena c.l. Architettura classe 4S | 100 | 3 |
| Camerino sede di Ascoli Piceno c.l. Scienze dell'Architettura classe 4 | 120 | 5 |
| Catania sede di Siracusa c.l. Architettura classe 4S | 100 | 5 |
| Catania sede di Siracusa c.l. Scienze dell'Architettura e Ing. Edile classe 4 | 50 | 0 |
| Chieti sede di Pescara c.l. Architettura ex tab.XXX | 300 | 20 |
| Ferrara c.l. Architettura ex tab.XXX | 150 | 3 |
| Firenze c.l. Architettura classe 4S | 750 | 40 |
| Genova c.l. Architettura classe 4S | 200 | 25 |
| Genova c.l. Tecniche per la Progettazione architettonica classe 4 | 50 | 0 |
| Milano Politecnico Bovisa c.l. Architettura classe 4S | 450 | 15 |
| Milano Politecnico Leonardo c.l. Architettura classe 4S | 600 | 30 |
| Milano Politecnico Mantova c.l. Architettura classe 4S | 100 | 5 |
| Napoli Federico II c.l. Architettura classe 4S | 495 | 5 |
| Napoli Seconda Università c.l. Architettura classe 4S | 115 | 2 |
| Napoli Seconda Università c.l. Scienze dell'Architettura classe 4 | 115 | 3 |
| Palermo c.l. Architettura classe 4/S | 300 | 6 |
| Palermo sede Agrigento c.l. Architettura classe 4 | 100 | 0 |
| Parma c.l. Architettura classe 4 | 150 | 15 |
| Pavia Fac. Ingegneria c.l. Ingegneria Edile/Architettura classe 4S | 140 | 0 |
| Reggio Calabria c.l. Architettura classe 4 | 250 | 16 |
| Roma "La Sapienza" A c.l. Architettura ex tab. XXX | 240 | 24 |
| Roma "La Sapienza" A c.l.Tecniche dell'Architettura e Costruzione classe 4 | 180 | 0 |
| Roma "La Sapienza" B c.l. Architettura ex tab. XXX | 300 | 12 |
| Roma "La Sapienza" Fac. Ingegn.c.l. Ingegneria Edile/Architettura classe 4S | 250 | 0 |
| Roma Terza Università c.l. Scienze dell'Architettura classe 4 | 200 | 10 |
| Torino Politecnico I Facoltà c.l. Architettura classe 4 | 360 | 12 |
| Torino Politecnico II Facoltà c.l. Architettura classe 4 | 260 | 8 |
| Torino Politecnico II Facoltà Mondovì c.l. Architettura classe 4 | 100 | 4 |
| Trieste c.l. Architettura classe 4 | 120 | 12 |
| Venezia Ist.Univ.di Architettura c.l. Scienze dell'Architettura classe 4 | 600 | 30 |
| **Totale** | **7.387** | **318** |

**01A7855**

DECRETO 4 luglio 2001.

**Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'università degli studi di Catania.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie, in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Catania;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2000 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie per l'anno accademico 2000/2001;

Vista la nota in data 25 giugno 2001 con la quale il rettore, non essendo intervenuto alcun mutamento in merito al potenziale formativo, chiede la conferma del numero dei posti definiti con il precitato decreto ministeriale 28 luglio 2000, anche per le immatricolazioni relative all'accademico 2001/2002;

Vista la nota in data 30 maggio 2001 con cui l'università degli studi di Catania ha trasmesso il verbale dell'adunanza del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 14 maggio 2001 in cui, peraltro, viene approvata la proposta di programmazione per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie per l'anno accademico 2001/2002;

Visto il verbale dell'adunanza del senato accademico del 7 giugno 2001 in cui, viene confermato quanto deliberato dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in merito alla determinazione del numero degli studenti iscrivibili ai corsi di studio programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2001/2002;

Decreta:

Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'università degli studi di Catania è determinato in cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

*Il Ministro:* MORATTI

01A7857

DECRETO 4 luglio 2001.

**Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in ingegneria edile-architettura presso l'università degli studi di Catania.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto e 11 novembre 2000 con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche;

Preso atto che l'Università di Catania ha provveduto a trasmettere il nuovo regolamento didattico di Ateneo contenenti i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dall' anno accademico 2001/2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 25 giugno 2001 con cui l'università di Catania comunica le potenzialità formative relative al corso di nuova istituzione in ingegneria edile-architettura presso la facoltà di architettura, ricompreso nell'ordinamento didattico all'esame dell'amministrazione ;

Visto l'estratto del verbale della seduta del senato accademico, trasmesso via fax in data 25 giugno 2001, nel quale viene deliberato, in funzione della prossima istituzione del corso di laurea in ingegneria edile-architettura, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno del citato corso di laurea;

Decreta:

1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in ingegneria edile-archiettura presso la facoltà di architettura dell'università di Catania è determinato in

cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'efficacia del presente decreto è subordinata alla approvazione del regolamento didattico di cui in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

*Il Ministro:* MORATTI

**01A7858**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 2001.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.D.C. - Cooperativa di costruzioni società cooperativa a responsabilità limitata», in Nereto.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2001 con il quale il dott. Bottini Gabriele è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.D.C. - Cooperativa di costruzioni societa cooperativa consortile a responsabilità limitata» con sede in Nereto (Teramo), già sciolta con precedente decreto ministeriale 31 agosto 2000;

Vista la mancata accettazione, da parte del dott. Bottini Gabriele, dell'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Di Sabatino Vincenzo, con studio in Roseto degli Abruzzi (Teramo), via Nazionale n. 279, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.D.C. - Cooperativa di costruzioni società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nereto (Teramo), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 31 agosto 2000, in sostituzione del dott. Bottini Gabriele, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

**01A7854**

DECRETO 31 maggio 2001.

**Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa F.A.I. - DAUNA a r.l.», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 febbraio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia, nei confronti della società cooperativa mista «Cooperativa F.A.I. - DAUNA a r.l.», con sede in Foggia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cooperativa F.A.I. - DAUNA a r.l.», con sede in Foggia, via Oberdan n. 13, costituita in data 13 gennaio 1984, con atto a rogito notaio dott. Marino Stelio Romagnoli di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 25 gennaio 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Enrico Salvatori con studio in Foggia, viale Ofanto n. 236, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

**01A7806**

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 giugno 2001.

**Approvazione dello statuto della Società italiana autori ed editori.**

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

Vista la nota prot. 80/adf/00 del 26 maggio 2000, con la quale il commissario straordinario della SIAE - Società italiana autori ed editori - ha trasmesso lo statuto adottato dall'assemblea della società in data 23 maggio 2000;

Vista la nota prot. 18711 del 3 novembre 2000, con la quale questo Ministero vigilante ha sottoposto alla assemblea della società osservazioni sullo statuto adottato;

Vista la nota prot. 151/00adp del 27 dicembre 2000, con la quale il commissario straordinario della SIAE, ha inviato il proprio atto n. 84 del 27 dicembre 2000, con il quale ha trasmesso lo statuto, come definitivamente adottato, a questo Ministero per l'approvazione;

Vista la nota prot. 5592/AGI14 del 8 gennaio 2001, del direttore generale dell'ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria;

Vista la nota 30 gennaio 2001 prot. n. 1931/SPE10.9, con la quale sono state trasmesse al commissario straordinario le osservazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sullo statuto dell'ente;

Vista la deliberazione 2 febbraio 2001, n. 11, con la quale il commissario straordinario della SIAE ha provveduto all'adeguamento e nuova approvazione del predetto statuto;

Viste le ulteriori osservazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, formulate con nota 8 maggio 2001, prot. n. 4229;

Vista la deliberazione 29 maggio 2001, n. 46, con la quale il commissario straordinario della SIAE ha provveduto all'adeguamento e nuova approvazione del predetto Statuto;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla approvazione dello statuto adottato dall'ente;

Decreta:

È approvato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato decreto legislativo n. 419/1999, l'allegato statuto della Società italiana autori e editori.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi competenti per il controllo.

Roma, 4 giugno 2001

*Il Ministro per beni e le attività culturali*
MELANDRI

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
VISCO

*Il Ministro delle finanze*
DEL TURCO

---

ALLEGATO

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Art. 1.

*Struttura e funzioni*

1. La Società italiana autori ed editori è ente pubblico a base associativa con sede in Roma.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

*a)* esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;

*b)* cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941 n. 633;

*c)* assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera *a)* nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione lo sviluppo delle opere dell'ingegno;

*d)* gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

*e)* svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;

*f)* svolge le attività strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;

*g)* assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell'art. 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario;

*h)* assicura ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all'art. 18, lettera *b)* anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.

Art. 2.

*Base associativa*

1. Sono associati ordinari le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. che siano titolari di diritti dutore e che facciano domanda di iscrizione, a condizioni di reciprocità per quanto concerne le iscrizioni presso le società consorelle.

2. Sono associati straordinari i cittadini dei Paesi non membri dell'U.E., titolari di diritti d'autore, i titolari di diritti connessi, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore e tutti gli altri che conferiscono alla SIAE un mandato.

3. La qualità di associato ordinario si acquisisce a domanda, previo accertamento da parte della Società del verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

*a)* aver conferito mandato alla SIAE da almeno un anno;

*b)* aver maturato attraverso la Società somme per diritti d'autore non inferiori al doppio del contributo associativo annuo vigente alla data di presentazte della domanda;

*c)* presentare, con la domanda di associazione, la documentazione richiesta dalla Società per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede l'associazione stessa.

4. Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere dal rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per:

*a)* perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalità previsti al comma 1;

*b)* dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio;

*c)* radiazione;

*d)* morte;

*e)* cessazione dell'attività se trattasi di persona giuridica;

*f)* cessazione della durata dei diritti affidati alla Società quando questa sia inferiore ai quattro anni;

*g)* decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.

5. L'associato ordianario gode dei diritti ed è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.

All'associato ordinario che contravvenga a disposizioni statuatarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.

Il caso di comportamenti di particolare gravità che rendano incompatibili i rapporti dell'associato ordinario con la Società, l'assemblea può deliberate la radiazione dell'associato.

Art. 3.

*Organizzazione*

1. Sono organi deliberativi della Società:

*a)* l'assemblea;

*b)* il consiglio di amministrazione;

*c)* il presidente.

2. Sono organi consultivi della Società le commissioni di sezione.

3. Sono organi di controllo della Società:

*a)* il collegio dei revisori;

*b)* l'ufficio di controllo interno.

Art. 4.

*Composizione dell'assemblea*

1. L'assemblea è composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati ordinari in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori: 16 editori della musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell'operetta e delle opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.

2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia è costituito un seggio. Il voto per corrispondenza è ammesso nel caso di invalidità con certificazione dello stato e della firma.

3. Un regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi, stabilisce i requisiti per l'elettorato attivo e per quello passivo nonché le procedure per la formazione delle liste elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell'assemblea nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale.

4. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà essere preventivamente approvato dall'autorità vigilante. Il regolamento dovrà consentire un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in assemblea. Ai fini elettorali, gli associati ordinari votano separati in due categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati. Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione.

Art. 5.

*Compiti dell'assemblea*

1. L'assemblea:

*a)* designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;

*b)* elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;

*c)* elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori;

*d)* definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Società;

*e)* approva e modifica, con la prime due votazioni e a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale, il regolamento elettorale, il regolamento per il Fondo di solidarietà;

*f)* delibera i provvedimenti di radiazione;

*g)* approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. L'elezione di cui alla lettera *b),* del comma precedente avviene con votazioni separate. Nell'assemblea i delegati che sono l'espressione di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verrà stabilito dal regolamento generale.

Art. 6.

*Composizione del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall'assemblea, in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o assimilati e 3 membri moninati ogni 4 anni ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419/1999.

2. La carica di consigliere è incompatibile con quelle di membro dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione.

3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, è disposta con decreto dell'Autorità di vigilanza.

Art. 7.

*Compiti del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione:

*a)* svolge tutti i compiti ordinari e straordinari della Società;

*b)* redige e approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della Società;

*c)* redige e propone all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie e i regolamenti indicati nell'art. 5, comma 1;

*d)* redige annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e li sottopone all'approvazione del Ministro vigilante. Invia i criteri alle sezioni, che provvedono alla redazione dell'ordinanza di ripartizione. L'ordinanza di ripartizione è approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

*Nomina del presidente*

1. Il presidente, ferma la designazione dell'assemblea, è nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9.

*Compiti del presidente*

1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente la società. Il caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 10.

*Commissioni di sezione*

1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l'operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica.

2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle altre materie indicate dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.

3. La qualità di componente delle commissioni di sezione non è compatibile con la qualità di membro dell'assemblea.

4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.

Art. 11.

*Composizione del collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall'assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica.

2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professionalità iscritte nel registro dei revisori contabili.

Art. 12.

*Compiti del collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 13.

*Il direttore generale*

1. Il direttore generale è nominato e revocato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione. Il rapporto di servizio è regolato con contratto, eventualmente rinnovabile, di durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni.

2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al fine di assicurate la relizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei risultati previsti da consiglio di amministrazione ed è responsabile dei risultati complessiamente raggiunti.

In particolare il direttore generale:

*a)* partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale può formulare pareri e proposte in merito ad ogni questione inerente alla gestione amministratia ed organizzativa della Società;

*b)* esercita le funzione che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quele previste dal regolamento della Società di cui all'art. 22 del presente statuto e gestisce l'attuazione delle decisione del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

*c)* sovraintende alle attività di acquisizione delle entrate ed esercita altresì i poteri di spesa nei limiti delle previsioni del bilancio ed in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;

*d)* cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Società svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la reponsabilità di specifici progetti riguardanti più strutture gestionali;

*e)* adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previste dal regolamento interno di cui all'art. 22 e dai contratti collettivi;

*f)* verifica l'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Art. 14.

*Struttura della Società e dirigenti generali*

1. La Società è organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non più di cinque divisioni.

2. L'ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze di supporto agli organi decisionali.

3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale. Il numero di tali uffici non può essere superiore a 60, di cui non più di 20 quali uffici periferici.

4. Il regolamento interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, individua gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni, nonché le modalità di preposizione agli uffici.

5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l'attuazione delle attività e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei risultati.

A tal fine:

*a)* esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;

*b)* svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici dipendenti;

*c)* esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno di cui all'art. 22.

Art. 15.

*Ufficio di controllo interno e ufficio relazioni con il pubblico*

1. L'Ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attività degli uffici della Società, riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto,

all'assemblea. I componenti dell'ufficio sono nominati e revocati dal consiglio di amministrazione sentita l'assemblea e possono essere sia dipendenti della Società sia esterni ad essa.

2. L'ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'ufficio è composto da personale dipendente della Società.

Art. 16.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sulla Società è svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

Art. 17.

*Patrimonio*

1. Il patrimonio della Società è costituito da:

*a).* beni immobili e mobili di proprietà della Società ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve;

*b)* avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 18.

*Proventi*

1. I proventi della Società sono costituiti da:

*a)* contributi degli associati;

*b)* quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;

*c)* corrispettivi sui servizi;

*d)* rendite;

*e)* contributi, erogazioni, donazioni.

Art. 19.

*Bilancio*

1. L'esercizio finanziario inizia il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo da approvare entro il mese di novembre ed il conto consuntivo da approvare entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, è trasmesso all'Autorità vigilante, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419/1999, per l'approvazione. Il bilancio preventivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, è comunicato all'Autorità di vigilanza

Art. 20.

*Fondo di solidarietà*

1. La Società esercita forme di solidarietà attraverso un autonomo fondo al quale gli associati ordinari contribuiscono nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni erogate dal fondo.

2. Un apposito regolamento determina criteri e modalità per la concessione delle prestazioni agli associati ordinari. Il regolamento è comunicato all'Autorità di vigilanza.

3. La Società gestisce il fondo di cui al comma 1 per conto degli associati ordinari.

Art. 21.

*Promozione*

1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato espresso dall'assemblea e su proposta delle commissioni di sezione, decide con apposita dotazione di fondi, la concessio di borse di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10, comma 1.

2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilità di bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888 e di altre casse o istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalità.

Art. 22.

*Regolamento di organizzazione e funzionamento*

1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Società, per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione. Il regolamento e comunicato all'Autorità di vigilanza.

Art. 23.

*Norme transitorie*

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, e con la maggioranza qualificata dei due terzi disciplina il passaggio degli attuali iscritti soci e mandanti tra gli associati ordinari o straordinari.

**01A7999**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 15 maggio 2001.

**Approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2000.**

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 15 maggio 2001, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità;

Visto lo schema di conto finanziario e vista la relazione del servizio ragioneria, nonché le osservazioni del collegio dei revisori dei conti, inviati dal direttore dell'ufficio di segreteria;

Vista la proposta del comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2000, espresso dall'Ufficio bilancio;

Delibera:

L'approvazione del conto finanziario 2000 e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il presidente*: CALIENDO

ALLEGATO

***CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA***

*CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2000*

*PARTE I - ENTRATE*

| Cat / Cap | TIPO DI ENTRATA | PREV. INIZ. | VARIAZIONE | PREV.DEFIN. | ENTRATE ACCERTATE | SOMME RISCOSSE | SOMME DA RISCUOTERE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-1 | Entrate provenienti dal bilancio dello Stato | 6.000.000.000 | | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | |
| | **Totale Cat. I** | 6.000.000.000 | 0 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 0 |
| II-2 | Proventi derivanti da rilascio di copie di atti de C.P.G.T. | 2.000.000 | | 2.000.000 | 31.478 | 31.478 | |
| II-3 | Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso | | | | | | |
| II-4 | Partite di giro varie | | | | 88.429.131 | 88.429.131 | |
| II-5 | Altre entrate | | | | | | |
| | **Totale Cat. II** | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 88.460.609 | 88.460.609 | 0 |
| III-1 | Avanzo di Amministrazione | 1.084.000.000 | | 1.084.000.000 | | | |
| | **Totale Cat. III** | 1.084.000.000 | | 1.084.000.000 | 1.084.000.000 | 1.084.000.000 | 0 |
| | **TOTALE ENTRATE** | 7.086.000.000 | 0 | 7.086.000.000 | 7.172.460.609 | 7.172.460.609 | 0 |

**CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

CONTO FINANZIARIO 2000

PARTE II - SPESA

| Cap. | Capitoli – Categoria I - Spese generali e di amministrazione | Competenze – Previsione – Iniziale | Variazioni | Definitiva | Impegno – Somme pagate | Da pagare | Totale | Avanzo di Amministr | Residui – Al 1° gennaio | Somme pagate | Somme da pagare | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Compensi fissi spettanti ai Componenti del Consiglio | 100 000 000 | | 100 000 000 | 0 | 100.000 000 | 100 000.000 | 0 | 22.000.000 | 21.150.000 | 850.000 | 22.000.000 |
| 102 | Compensi "*per la parte variabile*" spettanti ai Componenti del Consiglio (art 27, 1° c., D L vo 545/92) | 1.600 000 000 | | 1 600 000 000 | 154 847 088 | 1.445.152.912 | 1.600 000 000 | 0 | 280.000 000 | 279 999 972 | 28 | 280 000.000 |
| 103 | Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art 27, 2° c, D L.vo 545/92) | 250 000.000 | -30 000 000 | 220 000 000 | 189 738 604 | 30.261 396 | 220 000.000 | 0 | 60 000 000 | 50.489 324 | 9.510.676 | 60 000 000 |
| 104 | Spese per il rinnovo del Consiglio | 30 000.000 | | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni c/o le Commissioni Tributarie (art 24, u.c, D. L vo 545/92) | 30 000 000 | -10 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari | 10.000 000 | | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10 000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Spese di rappresentanza | 20.000 000 | | 20 000.000 | 223 590 | 26 410 | 250 000 | 19 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria | 119.000 000 | 20 000 000 | 139.000 000 | 14 840.702 | 124 159.298 | 139.000 000 | 0 | 29 000 000 | 25.597 748 | 3.402 252 | 29 000.000 |
| 109 | Compensi ai Revisori dei Conti e a terzi | | 110 000 000 | 110 000.000 | 70 177 288 | 26 822 712 | 97.000.000 | 13 000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | | | | | | | | | | | |
| | **TOTALE CATEGORIA I** L. | 2.159.000 000 | 90.000.000 | 2 249 000 000 | 429.827.272 | 1 726.422.728 | 2.156 250 000 | 92 750.000 | 391.000 000 | 377.237 044 | 13 762 956 | 391.000 000 |

| Cap. | Capitoli – Categoria II - Trattamenti economici di attività | Previsione – Iniziale | Variazioni | Definitiva | Impegno – Somme pagate | Da pagare | Totale | Avanzo di Amministr | Al 1° gennaio | Somme pagate | Somme da pagare | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuato fuori dell'orario d'ufficio. | 280 000 000 | -130 000.000 | 150 000 000 | 120 908.049 | 29.091.951 | 150.000 000 | 0 | 10.000 000 | 9.989.738 | 10 262 | 10.000.000 |
| 202 | Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità | 10.000.000 | 100 000.000 | 110 000 000 | 78 531 576 | 31.468 424 | 110 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202b | Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria | | | | | | | | | | | |
| 203 | Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità) | 50 000.000 | 20 000 000 | 70 000.000 | 26 928.080 | 43 071 920 | 70.000.000 | 0 | 11 500.000 | 11 351.250 | 148 750 | 11.500.000 |
| 204 | Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria | 30.000 000 | 70 000 000 | 100.000.000 | 62.335.241 | 22 664.759 | 85.000 000 | 15 000.000 | 3.500.000 | 3.376.531 | 123 469 | 3.500.000 |
| | **TOTALE CATEGORIA II** L. | 370.000.000 | 60 000 000 | 430.000.000 | 288.702 946 | 126 297.054 | 415 000 000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 24 717 519 | 282 481 | 25.000 000 |

### CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO

PARTE II - SPESA

| Capitoli | | COMPETENZE Previsione | | | Impegno | | | Avanzo di Amministr. | RESIDUI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap. | Categoria III - Acquisto di beni e servizi | Iniziale | Variazioni | Definitiva | Somme pagate | Da pagare | Totale | | Al 1° gennaio | Somme pagate | Somme da pagare | Totale |
| 301 | Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accessori | 1.000.000.000 | -290.000.000 | 710.000.000 | 642.003.312 | 0 | 642.003.312 | 67.996.688 | 0 | 0 | | 0 |
| 302 | Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impianti | 300.000.000 | -100.000.000 | 200.000.000 | 130.660.537 | 7.339.463 | 138.000.000 | 62.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 303 | Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei locali | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 6.036.228 | 13.963.772 | 20.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 304 | Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici | 300.000.000 | -130.000.000 | 170.000.000 | 153.308.640 | 16.691.360 | 170.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 305 | Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglio | 68.000.000 | 0 | 68.000.000 | 2.169.500 | 830.500 | 3.000.000 | 65.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 306 | Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio | 70.000.000 | 20.000.000 | 90.000.000 | 25.490.400 | 8.509.600 | 34.000.000 | 56.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 307 | Spese postali e telegrafiche | 40.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | 10.011.340 | 988.660 | 11.000.000 | 49.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 308 | Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc. | 70.000.000 | 80.000.000 | 150.000.000 | 34.706.923 | 20.293.077 | 55.000.000 | 95.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 309 | Spese per l'acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo | 40.000.000 | 30.000.000 | 70.000.000 | 49.320.932 | 6.179.068 | 55.500.000 | 14.500.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 310 | Spese per incontri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, pubblicazione dei relativi atti | 800.000.000 | -500.000.000 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 311 | Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il Consiglio | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 11.404.769 | 1.595.231 | 13.000.000 | 687.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 312 | Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse | 200.000.000 | 100.000.000 | 300.000.000 | 5.136.000 | 7.864.000 | 13.000.000 | 287.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 313 | Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti | 200.000.000 | 100.000.000 | 300.000.000 | 5.544.356 | 244.455.644 | 250.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 314 | Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto, acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari; assicurazione R.C.A., furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati | 200.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | 213.491.569 | 3.508.431 | 217.000.000 | 33.000.000 | 0 | 0 | | 0 |
| 315 | Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni | 326.000.000 | 460.000.000 | 786.000.000 | 752.601.259 | 33.398.741 | 786.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 316 | Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari | 3.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 317 | Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria | 10.000.000 | -1.968.522 | 8.031.478 | 1.182.800 | 0 | 1.182.800 | 6.848.678 | 0 | 0 | | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA III L. | 4.377.000.000 | -151.968.522 | 4.225.031.478 | 2.043.068.565 | 378.617.547 | 2.421.686.112 | 1.803.345.366 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cap | Capitoli | | COMPETENZE | | | | | | | RESIDUI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Previsione | | | Impegno | | | | | | | |
| Cap | Categoria IV - Somme non attribuibili | | Iniziale | Variazioni | Definitiva | Somme pagate | Da pagare | Totale | Avanzo di Amministr | Al 1° gennaio | Somme pagate | Somme da pagare | Totale |
| 401 | Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità) | | 180.000.000 | | 180.000.000 | 2.796.500 | | 2.796.500 | 177.203.500 | | | | 0 |
| 402 | Partite di giro varie | | | 88.429.131 | 88.429.131 | 1.316.000 | 87.113.131 | 88.429.131 | 0 | | | | 0 |
| | TOTALE CATEGORIA IV | L. | 180.000.000 | 88.429.131 | 268.429.131 | 4.112.500 | 87.113.131 | 91.225.631 | 177.203.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Capitoli | | COMPETENZE | | | | | | | RESIDUI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsione | | | Impegno | | | | | | | |
| | | Iniziale | Variazioni | Definitiva | Somme pagate | Da pagare | Totale | Avanzo di Amministr. | Al 1° gennaio | Somme pagate | Somme da pagare | Totale |
| **TOTALE CATEGORIA I** | L. | 2.159.000.000 | 90.000.000 | 2.249.000.000 | 429.827.272 | 1.726.422.728 | 2.156.250.000 | 92.750.000 | 391.000.000 | 377.237.044 | 13.762.956 | 391.000.000 |
| **TOTALE CATEGORIA II** | L. | 370.000.000 | 60.000.000 | 430.000.000 | 288.702.946 | 126.297.054 | 415.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 24.717.519 | 282.481 | 25.000.000 |
| **TOTALE CATEGORIA III** | L. | 4.377.000.000 | 151.968.522 | 4.225.031.478 | 2.043.068.565 | 378.617.547 | 2.421.686.112 | 1.803.345.366 | 0 | 0 | | 0 |
| **TOTALE CATEGORIA IV** | L. | 180.000.000 | 88.429.131 | 268.429.131 | 4.112.500 | 87.113.131 | 91.225.631 | 177.203.500 | 0 | 0 | | 0 |
| **TOTALE GENERALE** | L. | 7.086.000.000 | 86.460.609 | 7.172.460.609 | 2.765.711.283 | 2.318.450.460 | 5.084.161.743 | 2.088.298.866 | 416.000.000 | 401.954.563 | 14.045.437 | 416.000.000 |

## CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

*Movimento di cassa esercizio 2000*

| | |
|---|---|
| FONDO CASSA esercizio precedente | L. 1.500.000.000 |
| INTERESSI su fondo cassa | L. 1.316.000 |
| ***CONSISTENZA DI CASSA ad inizio esercizio*** | **L. 1.501.316.000** |

| | |
|---|---|
| SOMME provenienti dal BILANCIO DELLO STATO | L. 6.000.000.000 |
| ENTRATE eventuali | L. 31.478 |
| INTERESSI maturati c/esercizio 2000 | L. 87.113.131 |
| ***TOTALE*** | **L. 7.588.460.609** |

| | |
|---|---|
| SOMME PAGATE in c/competenza | L. 2.765.711.283 |
| SOMME PAGATE in c/residui | L. 401.954.563 |
| ***TOTALE somme pagate*** | **L. 3.167.665.846** |

| | |
|---|---|
| ***AVANZO di cassa*** | **L. 4.420.794.763** |

## CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

*SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2000*

(art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

| DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI | | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|---|---|---|---|
| **CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO** | | | L. 1.501.316.000 |
| Riscossioni | in c/competenza | 6.000.000.000 | |
| | entrate eventuali | 31.478 | |
| | interessi | 87.113.131 | 6.087.144.609 |
| ***Totale Riscossioni*** | | | L. 6.087.144.609 |
| Pagamenti | in c/competenza | 2.765.711.283 | |
| | in c/residui | 401.954.563 | |
| | | | 3.167.665.846 |
| ***Totale Pagamenti*** | | | L. 3.167.665.846 |
| **CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO** | | | L. 4.420.794.763 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | L. - | |
| | dell'esercizio | L. - | |
| ***Totale residui attivi*** | | | L. - |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | L. 14.045.437 | |
| | dell'esercizio | L. 2.318.450.460 | |
| ***Totale residui passivi*** | | | L. 2.332.495.897 |
| **AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO** | | | L. 2.088.298.866 |

**01A7860**

## COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA

DECRETO 29 giugno 2001.

**Attivazione della sezione staccata della commissione tributaria regionale della Sardegna.**

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che ha riordinato gli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Visto, in particolare, il comma 1-*bis* del citato art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale sono state istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali e, per quanto inerisce questa commissione tributaria regionale, la sezione staccata di Sassari;

Viste le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;

Vista la relazione del dirigente della segreteria, che evidenzia attuale situazione organizzativa e strutturale attinente alla istituita sezione staccata di Sassari;

Ritenuto che, può fissarsi per il giorno 21 settembre 2001 l'entrata in funzione della segreteria della sezione staccata di questa commissione;

La sezione staccata, espleterà il servizio di ricezione degli appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi ai procedimenti destinati ad essere trattati dalla stessa, mentre ogni altro servizio amministrativo inerente il personale in servizio presso detta sezione ed i giudici tributari ad essa assegnati, salvo l'ordinaria amministrazione, sarà interamente gestito ed organizzato dalla sede principale di Cagliari;

Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alla sezione staccata deve avvenire sulla base dei principi e del criterio territoriale espressi dalle anzidette risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Ritenuto che la data di insediamento dei giudici tributari assegnati alla sezione staccata di Sassari, come da propri decreti numeri 4 e 5/Pres. del 29 giugno 2001, può essere fissata per il giorno 21 settembre 2001, presso i locali siti in Sassari, località Piandanna;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale di Cagliari, alle modifiche strutturali necessarie a seguito dell'attivazione della sezione staccata;

Decreta:

Entra in funzione dal giorno 21 settembre 2001 la segreteria della sezione staccata di questa commissione tributaria regionale ubicata in Sassari loc. Piandanna. Da tale data gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale e nei giorni di martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 16,30.

Dalla stessa data la predetta segreteria espleterà i servizi di ricezione degli appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi ai procedimenti destinati ad essere trattati dalle sezioni della sede staccata, mentre, fatta salva l'ordinaria amministrazione, ogni altro servizio amministrativo, inerente il personale in servizio ed i giudici tributari assegnati, sarà interamente gestito ed organizzato dalla sede principale di Cagliari.

La costituzione delle parti ed il deposito di atti e documenti potranno comunque avvenire anche presso la segreteria della sede principale di Cagliari.

L'insediamento dei giudici tributari, assegnati alla sezione staccata di questa commissione avverrà, nei locali predisposti per la sezione, il giorno 21 settembre 2001.

La sezione staccata trattera, in via esclusiva: i procedimenti di appello avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali comprese nella propria circoscrizione; i procedimenti di revocazione di proprie sentenze; i giudizi di rinvio dalla Corte suprema di cassazione o dalla commissione tributaria centrale relativi a procedimenti che in primo grado sono stati radicati nella sua circoscrizione.

Alla sede principale di Cagliari restano assegnati solo i giudizi di appello, revocazione e rinvio relativi a controversie decise in primo grado dalle commissioni provinciali di Cagliari e Oristano.

I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sezione principale e la sezione staccata tenendo conto della circoscrizione territoriale che ha deciso il ricorso di primo grado.

I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione, ex art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997, saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.

Il calendario delle udienze delle singole sezioni sarà, nell'ambito della sezione staccata, predisposto dal Presidente della medesima e trasmesso al Presidente della commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato:

1) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione risorse;

2) al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

3) all'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sardegna;

4) agli uffici finanziari delle province di Sassari e Nuoro;

5) ai presidenti degli ordini professionali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano;

6) al dirigente della Segreteria della commissione tributaria regionale della Sardegna.

Cagliari, 29 giugno 2001

p. *Il presidente:* MIGHELA

**01A7845**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2001.

**Approvazione delle modalità di collegamento con il ruolo utenti e di trasmissione dei dati delle riscossioni dell'abbonamento alle radioaudizioni da parte dei tabaccai titolari di punto di raccolta del gioco del lotto.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Il collegamento con il ruolo degli abbonati gestito dall'Ufficio delle entrate di Torino 1 - Sportello abbonamenti TV, e la trasmissione dei dati relativi alla riscossione dell'abbonamento alle radioaudizioni da parte dei tabaccai titolari di punto di raccolta del gioco del lotto sono effettuati secondo le caratteristiche tecniche e di sicurezza riportate in allegato al presente provvedimento.

*Motivazioni.*

Il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2000, n. 387, ha stabilito che il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo può essere effettuato, tra gli altri, anche presso tabaccai titolari di punti di raccolta del gioco del lotto che a tal fine si collegano, per il tramite di apposito sistema informativo, con il ruolo degli abbonati istituito presso l'Ufficio delle entrate Torino 1 - Sportello abbonamenti TV.

Con l'allegato tecnico al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, sono individuati, come stabilito dall'art. 3, comma 2, del decreto sopracitato, i flussi informativi oggetto del collegamento tra i tabaccai e il ruolo degli abbonati, nonché le caratteristiche tecniche e di sicurezza dello stesso collegamento.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del Direttore dell'agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative all'approvazione delle specifiche tecniche.

Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2000, n. 387 (art. 3, comma 2).

Roma, 14 giugno 2001

*Il direttore:* ROMANO

ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE TELEVISIVO

**PREMESSA**

Il presente allegato tecnico descrive le modalità di raccolta dei versamenti per il rinnovo del Canone Televisivo, la trasmissione delle informazioni verso l'Ufficio delle Entrate di Torino 1 – Sportello Abbonamenti TV (in seguito denominato S.A.T.), le modalità di connessione tra S.A.T. e il Sistema Informatico designato dalla associazione tabaccai contraente la convenzione con il Ministero delle Finanze, le caratteristiche del collegamento e i mezzi tecnici di cui devono dotarsi i tabaccai.

L'allegato si articola in due sub-allegati:

1. Sub-allegato 1: " Modalità, caratteristiche tecniche e caratteristiche di sicurezza del collegamento tra S.A.T. ed il Sistema Informatico". Il Sub-allegato 1 è redatto a cura del Ministero delle Finanze.

2. Sub-allegato 2: " Mezzi tecnici di cui devono dotarsi i tabaccai e caratteristiche di sicurezza del Sistema Informatico". Il Sub-allegato 2 è redatto a cura del contraente.

SUB ALLEGATO 1

# 1. MODALITA, CARATTERISTICHE TECNICHE E CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEL COLLEGAMENTO TRA S.A.T. ED IL SISTEMA INFORMATICO DESIGNATO DALLA ASSOCIAZIONE DEI TABACCAI CONTRAENTE LA CONVENZIONE TIPO

## *1.1. Modalità di Riscossione*

### 1.1.1.Precaricamento della base informativa di interrogazione

Allo scopo di permettere il pagamento dell'utenza televisiva S.A.T. fornirà al "SI" l'intera base dati relativa agli utenti che devono rinnovare l'abbonamento, riportante per ogni abbonato il suo codice di abbonamento, e l'indirizzo nonchè le informazioni sintetiche atte a quadrare la fornitura. Il "SI" provvederà a caricare tale base nel suo sistema.

Le informazioni trasmesse sono le seguenti:

Record di inizio trasmissione:

| Descrizione | Tipo | Lunghezza | Da posizione | A posizione |
|---|---|---|---|---|
| Codice record-1 (fisso = RAI ) | Alfanumerico | 3 | 1 | 3 |
| Codice record-2 ( fisso = T ) | Alfanumerico | 1 | 4 | 4 |
| Descrizione | Alfanumerico | 99 | 5 | 103 |

Record Abbonato:

| Descrizione | Tipo | Lunghezza | Da posizione | A posizione |
|---|---|---|---|---|
| Codice record-1 ( fisso = RAI ) | Alfanumerico | 3 | 1 | 3 |
| Codice record-2 ( fisso = D ) | Alfanumerico | 1 | 4 | 4 |
| Numero abbonato | Numerico | 8 | 5 | 12 |
| Indirizzo abbonato | Alfanumerico | 50 | 13 | 62 |
| Cap | Numerico | 5 | 63 | 67 |
| Comune di residenza abbonato | Alfanumerico | 30 | 68 | 97 |
| Sigla provincia abbonato | Alfanumerico | 2 | 98 | 99 |
| Sigla sede RAI (regionale) | Alfanumerico | 2 | 100 | 101 |
| Check 11 su numero abbonato | Numerico | 1 | 102 | 102 |
| Codice bollettino | Numerico | 1 | 103 | 103 |

Record di quadratura fornitura (fine trasmissione):

| Descrizione | Tipo | Lunghezza | Da posizione | A posizione |
|---|---|---|---|---|
| Codice record-1 (fisso = RAI ) | Alfanumerico | 3 | 1 | 3 |
| Codice record-2 ( fisso = C ) | Alfanumerico | 1 | 4 | 4 |
| Descrizione | Alfanumerico | 40 | 5 | 44 |
| Totale records del file (*) | Numerico | 9 | 45 | 53 |

Il "SI", oltre a permettere la raccolta dei pagamenti deve garantire:

- L'identificazione sicura dei singoli utenti;
- La memorizzazione dei pagamenti riscossi dai tabaccai;
- La trasmissione in differita a S.A.T. delle registrazioni dei pagamenti riscossi dai tabaccai;
- Altissima disponibilità del servizio.

### 1.1.2.Procedura di riscossione

Il "SI" riceve la richiesta di pagamento identificando l'abbonato tramite il suo codice di abbonamento, ne accerta la correttezza con un algoritmo di controllo e, in caso di esito positivo, fornisce in risposta all'utente l'indirizzo e l'importo da pagare.

Ad avvenuto pagamento, il "SI" provvede alla registrazione nei propri archivi dei dati relativi al pagamento riscosso, compresi i dati identificativi dello stesso, ed alla stampa della ricevuta da rilasciare al contribuente.

### 1.1.3.Trasferimento in differita dei pagamenti riscossi

Il "SI" provvede ad inoltrare in differita, tramite un collegamento CUG su ISDN, le registrazioni dei pagamenti riscossi. In particolare si trasferisce con periodicità giornaliera i dati analitici dei pagamenti riscossi durante la giornata, compresi i dati identificativi del tabaccaio e l'identificativo univoco dell'operazione, unitamente ad informazioni sintetiche atte ad assicurare la quadratura dei dati stessi (Numero di movimento e importi per provincia e totale). Le informazioni che devono essere comunicate sono:

Record di inizio trasmissione

| Descrizione | Tipo | Lunghezza | Da posizione | A posizione |
|---|---|---|---|---|
| Codice record (fisso "LO" ) | Alfanumerico | 2 | 1 | 2 |
| Tipo record (0 - testa) | Numerico | 1 | 3 | 3 |
| Data competenza (AAAAMMGG) | Numerico | 8 | 4 | 11 |
| Progressivo | Numerico | 3 | 12 | 14 |
| Descrizione ("GRN") | Alfanumerico | 3 | 15 | 17 |
| Data Inizio periodo contabile | Numerico | 8 | 18 | 25 |
| Data Fine periodo contabile | Numerico | 8 | 26 | 33 |

Record riscossione:

| Descrizione | Tipo | Lunghezza | Da posizione | A posizione |
|---|---|---|---|---|
| Codice record (fisso “LO” ) | Alfanumerico | 2 | 1 | 2 |
| Tipo record (1 – dettaglio) | Numerico | 1 | 3 | 3 |
| Tipo Accredito (fisso = 3) | Numerico | 1 | 4 | 4 |
| Numero Abbonato | Numerico | 8 | 5 | 12 |
| Check 11 su numero abbonato | Numerico | 1 | 13 | 13 |
| Identificativo Punto Vendita | Alfanumerico | 6 | 14 | 19 |
| Provincia di incasso | Alfanumerico | 2 | 20 | 21 |
| Sigla Provincia dell’Abbonato | Alfanumerico | 2 | 22 | 23 |
| Importo Incassato | Numerico | 9 | 24 | 32 |
| Tipo Versamento (“AN” per Abb. Annuale o “IN” per Integrazione Annuale) | Alfanumerico | 2 | 33 | 34 |
| Data Competenza | Numerico | 8 | 35 | 42 |
| Codice bollettino | Numerico | 1 | 43 | 43 |
| Numero scontrino | Numerico | 11 | 44 | 54 |
| Check Scontrino | Numerico | 4 | 55 | 58 |

Record di quadratura giornaliera:

| Descrizione | Tipo | Lunghezza | Da posizione | A posizione |
|---|---|---|---|---|
| Codice record (fisso “LO” ) | Alfanumerico | 2 | 1 | 2 |
| Tipo record (8 - riepilogativo) | Numerico | 1 | 3 | 3 |
| Tipo Accredito (fisso = 3) | Numerico | 1 | 4 | 4 |
| Provincia di incasso (totale generale con provincia = “ZZ”) | Alfanumerico | 2 | 5 | 6 |
| Data Incasso | Numerico | 8 | 7 | 14 |
| Tipo Versamento | Alfanumerico | 2 | 15 | 16 |
| Importo Incassato | Numerico | 13 | 17 | 26 |
| Numero incassi | Numerico | 7 | 27 | 33 |

Record di quadratura fornitura (fine trasmissione):

| Descrizione | Tipo | Lunghezza | Da posizione | A posizione |
|---|---|---|---|---|
| Codice record (fisso “LO” ) | Alfanumerico | 2 | 1 | 2 |
| Tipo record (9 - coda) | Numerico | 1 | 3 | 3 |
| Data competenza (AAAAMMGG) | Numerico | 8 | 4 | 11 |
| Progressivo | Numerico | 3 | 12 | 14 |
| Totale Records del file | Numerico | 9 | 15 | 23 |
| Descrizione (“GRN”) | Alfanumerico | 3 | 24 | 26 |
| Data Inizio periodo contabile | Numerico | 8 | 27 | 34 |
| Data Fine periodo contabile | Numerico | 8 | 35 | 42 |

**1.1.4.Caratteristiche di continuità del servizio e sicurezza del Sistema Informatico**

L'organizzazione logica e fisica del "SI" deve garantire un alto grado di efficienza e di affidabilità, l'architettura del sistema deve prevedere adeguati strumenti di "backup recovery" e "disaster recovery".

Devono inoltre essere garantiti i servizi di:

- autorizzazione e autenticazione del tabaccaio attraverso adeguati strumenti di sicurezza (quali carte magnetica o a microprocessore);
- accounting di ogni singola operazione.

SUB ALLEGATO 2

## 2. MEZZI TECNICI DI CUI DEVONO DOTARSI I TABACCAI E CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO

### 2.1. Configurazione del punto vendita

La configurazione del punto vendita dei tabaccai concessionari del gioco del Lotto prevede l'utilizzo delle apparecchiature già operative per la raccolta delle giocate del Lotto.

Sul terminale saranno implementate le nuove funzionalità software necessarie per la raccolta dei pagamenti del canone TV; tali funzionalità saranno distribuite automaticamente su tutti i terminali dei soggetti interessati mediante telecaricamento.

## 3. CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO

Il sistema informatico di gestione del circuito dei tabaccai di cui all'art. 5, di seguito più brevemente denominato "sistema del gestore", deve rispondere a requisiti di sicurezza atti a garantire:

- la protezione contro la falsificazione delle ricevute;
- il trasporto sicuro delle informazioni raccolte dai punti terminali;
- il controllo degli accessi;
- elevata continuità di servizio.

Di seguito sono riportati i punti salienti per il rispetto di tali garanzie.

### 3.1. Caratteristiche della ricevuta

La ricevuta deve essere a stretta rendicontazione.

In particolare deve:

- essere stabilita una corrispondenza univoca fra il gruppo di ricevute da utilizzare ed il tabaccaio cui sono state consegnate;
- essere controllato automaticamente l'utilizzo delle ricevute

### 3.2. Identificazione

L'accesso al sistema deve essere controllato automaticamente per ogni punto terminale; tale controllo deve essere effettuato a mezzo di adeguati strumenti di sicurezza quali carte magnetiche o smart card da consegnare ai tabaccai al momento dell'attivazione del punto terminale.

### 3.3. Modalità di raccolta

Tutte le operazioni di raccolta, i controlli di accesso e i controlli di rendicontazione delle ricevute, devono essere effettuate on line ed in tempo reale.

In particolare il sistema del gestore, sulla base del numero abbonato oggetto di rinnovo dovrà:

- controllare la correttezza formale di tale codice;
- acquisire dalla base dati le ulteriori informazioni sull'abbonato;

- stabilire se si tratta di un rinnovo o di una integrazione sulla base di precedenti registrazioni di pagamento;
- registrare nei propri archivi i dati completi del pagamento, ivi compresi i dati identificativi dello stesso ( n° della ricevuta, data e ora di effettuazione del pagamento, identificativo del punto di raccolta);
- trasferire giornalmente a S.A.T. i dati analitici acquisiti unitamente ad informazioni sintetiche atte ad assicurare la quadratura dei dati stessi;
- fornire ai punti terminali prospetti contabili giornalieri per il controllo dei pagamenti acquisiti, nonchè l'estratto conto settimanale riportante il riepilogo settimanale delle somme introitate;
- conservare le ricevute oggetto di storno al fine di successivi ed eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

### 3.4. Crittografia

I dati sensibili in transito sulla rete, quali ad esempio la somma da corrispondere ed i dati identificativi della ricevuta, devono essere crittografati con algoritmi standard; tali algoritmi possono essere sia a chiave simmetrica (DES) sia a coppia di chiavi asimmetriche (RSA). In ogni caso, le chiavi devono essere conservate, presso il punto terminale, su dispositivi anti effrazione e intrusione, tali da impedirne l'accesso pena l'autodistruzione delle chiavi in essi contenute.

### 3.5. Continuità del servizio

L'organizzazione logica e fisica delle reti e del sistema del gestore deve garantire un alto grado di efficienza e di affidabilità e di controllo nella erogazione del servizio in modalità diretta.

L'architettura del sistema deve prevedere adeguati strumenti di backup sia per gli eventi ordinari che per quelli straordinari ( politiche di disaster recovery).

**01A7828**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato».**

Il decreto-legge 18 maggio 2001, n. 179, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed al Consiglio di Stato, nonché per l'organizzazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 2001.

**01A8030**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 18 luglio 2001*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8630 |
| Yen giapponese | 107,80 |
| Corona danese | 7,4466 |
| Lira Sterlina | 0,61270 |
| Corona svedese | 9,2314 |
| Franco svizzero | 1,5040 |
| Corona islandese | 88,10 |
| Corona norvegese | 8,0075 |
| Lev bulgaro | 1,9461 |
| Lira cipriota | 0,57412 |
| Corona ceca | 33,895 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 248,63 |
| Litas lituano | 3,4518 |
| Lat lettone | 0,5477 |
| Lira maltese | 0,3978 |
| Zloty polacco | 3,6195 |
| Leu romeno | 25320 |
| Tallero sloveno | 218,8193 |
| Corona slovacca | 42,601 |
| Lira turca | 1180000 |
| Dollaro australiano | 1,6894 |
| Dollaro canadese | 1,3242 |
| Dollaro di Hong Kong | 6,7313 |
| Dollaro neozelandese | 2,1118 |
| Dollaro di Singapore | 1,5802 |
| Won sudcoreano | 1127,94 |
| Rand sudafricano | 7,0856 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**01A8055**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Climoston»**

*Estratto del decreto A.I.C./U.A.C n. 592 del 20 giugno 2001*

Specialità medicinale: CLIMOSTON.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH Hannover Germania.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

1/5 conti 14 compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 031050091/M (in base 10) 0XMLCC (in base 32).

1/5 conti 28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 031050103/M (in base 10) 0XMLCR (in base 32).

1/5 conti 280 (10X28) compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 031050115/M (in base 10) 0XMLD3 (in base 32).

1/5 CONTI 84 (3X28) compresse rivestite con film in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 031050127/M (in base 10) 0XMLDH (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 1 mg di estradiolo sotto forma di estradiolo emidrato e 5 mg di didrogesterone;

eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato, ipromellosa, amido di mais, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, titanio biossido (E171), ossido di ferro giallo e rossoi (E172).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione: Solvay Pharmaceuticals BV Olst Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche:

terapia ormonale sostitutiva (HRT) per il trattamento dei sintomi da carenza estrogenica in donne con utero. Climoston 1/5 conti dovrebbe essere utilizzato solamente in donne in post-menopausa da più di 12 mesi.

prevenzione dell'osteoporosi post-menopausale in donne con utero e che sono a rischio di sviluppare fratture.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A7966**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elosalic»

*Estratto del decreto A.I.C./U.A.C n. 593 del 26 giugno 2001*

Specialità medicinale: ELOSALIC.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

1 tubo in alluminio da 1,8 g di unguento.

A.I.C. n. 035296019/M (in base 10) 11P4SM (in base 32).

1 tubo in alluminio da 15 g di unguento.

A.I.C. n. 035296021/M (in base 10) 11P4SP (in base 32).

1 tubo in alluminio da 45 g di unguento.

A.I.C. n. 035296033/M (in base 10) 11P4T1 (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Composizione: 1 g di unguento contiene:

principio attivo: 1 mg di mometasone furoato e 50 mg di acido salicilico;

eccipienti: glicole esilenico, glicole propilenico monostearato, cera bianca, vaselina bianca e acqua depurata.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione: Schering Plugh Lda Casal do Col aride-Agualva 2735 Cacem Portogallo.

Famar SA 7 P. Marinopoulou Street 174 56 Alimos Grecia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento iniziale della psoriasi in placche di grado da moderato a grave.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A7967**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitrocor»

*Estratto del decreto A.I.C./U.A.C n. 594 del 26 giugno 2001*

Specialità medicinale: NITROCOR.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: 15 cerotti transdermici 5 mg/24 ore.

A.I.C. n. 034867046/M (in base 10) 1181V6 (in base 32).

Classe A.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 11.331 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 18.700 (I.V.A. inclusa).

Confezione: 15 cerotti transdermici 10 mg/24 ore.

A.I.C. n. 034867059/M (in base 10) 1181VM (in base 32).

Classe A.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 12.785 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 21.000 (I.V.A. inclusa).

Confezione: 15 cerotti transdermici 15 mg/24 ore.

A.I.C. n. 034867061/M (in base 10) 1181VP (in base 32).

Classe A.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 17.935 (ex factory, I.V.A esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamati nelle premesse è di L. 29.600 (I.V.A inclusa).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

NITROCOR 5 mg.

Composizione: 1 cerotto da 8 cm$^2$ contiene:

principio attivo: 22,4 mg di gliceril trinitrato la quantità media di gliceril trinitrato che viene rilasciata per cerotto è 0,2 mg/ora o 5 mg/24 ore;

eccipienti: copertura rimovibile: poliestere ricoperto di silicone;

protezione esterna di supporto: miscela di resine polietileniche, inchiostro bianco;

matrice attiva adesivo acrilico costituito da un capolimero d 2-etilesilacrilato, vinil-acetato e acido acrilico.

NITROCOR 10 mg

Composizione: 1 cerotto da 16 cm$^2$ contiene:

principio attivo: 44,8 mg di gliceril trinitrato la quantità media di bliceril trinitrato che viene rilasciata per cerotto è 0,4 mg/ora o 5 mg/24 ore;

eccipienti: copertura rimovibile: poliestere ricoperto di silicone;

protezione esterna di supporto: miscela di resine polietileniche, inchiostro bianco;

matrice attiva adesivo acrilico costituito da un capolimero di 2-etilesilacrilato, vinil-acetato e acido acrilico.

NITROCOR 15 mg.

Composizione: 1 cerotto da 24 cm$^2$ contiene:

principio attivo: 67,2 mg di gliceril trinitrato la quantità media di gliceril trinitrato che viene rilasciata per cerotto è 0,6 mg/ora o 6 mg/24 ore;

eccipienti: copertura rimovibile: poliestere ricoperto di silicone;

protezione esterna di supporto: miscela di resine polietileniche, inchiostro bianco;

matrice attiva adesivo acrilico costituito da un copolimero d 2-etilesilacrilato, vinil-acetato e acido acrilico.

Produzione: i cerotti sono prodotti da Mylan Technologies Inc St Abans Vermont 05478 (USA).

Il confezionamento terminale ed i controlli sono effettuati da: Ricordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a. via M. Civitali, 1, 20148 Milano.

Indicazioni terapeutiche: trattamento profilattico dell'angina pectoris.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**01A7968**

**Comunicato concernente: «comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 548 del 17 gennaio 2000 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Videx"».**

Nella parte del Comunicato «comunicato di rettifica relativa all'estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 548 del 17 gennaio 2000 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "VIDEX"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001 alla pag. 78 ove si legge: 2000 leggasi: 2001, ove si legge: Videx è indicato in combinazione con altri farmaci antivirali per i trattamenti di pazienti infetti da virus HIV leggasi: Videx è indicato in combinazione con altri farmaci per il trattamento antivirale di pazienti infetti da virus HIV.

**01A7969**

**Comunicato concernente: «estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 427 del 3 aprile 2000 concernente la autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Flutamide Generics"».**

Nella parte del comunicato «estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 427 del 3 aprile 2000 concernente la autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "FLUTAMIDE GENERICS"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2000 accanto ai numeri di A.I.C., dopo la M aggiungasi G.

**01A7970**

**Comunicato concernente: «decreto classifizione A.I.C./U.A.C. n. 153 del 3 maggio 2001 concernente la classificazione della specialità medicinale "Azatioprina"».**

Nella parte del comunicato «decreto classificazione A.I.C./U.A.C. n. 153 del 3 maggio 2001 concernente la classificazione della specialità medicinale "AZATIOPRINA"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2001.

Alla pag. 6 accanto ai numeri di A.I.C. dopo la M aggiungasi G.

**01A7971**

**Comunicato concernente: «estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 578 del 27 marzo 2001 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della spec:ialità medicinale "Diviseq"».**

Nella parte del comunicato «estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 578 del 27 marzo 2001 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "DIVISEQ"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2001.

Alla pag. 76 ove si legge: blister in PVC/PVSC leggasi: blister in PVC/PVDC.

Ove si legge: E! leggasi: E1.

Ove si legge: Composizione: 1 compressa bianca da 2 mg contiene: Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, ipromellosio, magnesio stearato, indaco carminio (E132) leggasi:

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, elatina, magnesio stearato.

Ove si legge: Composizione: 1 compressa blu da 2 mg/10 mg contiene: Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, ipromellosio, magnesio stearato, indaco carminio (E132) leggasi:

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, gelatina, ipromellosio, magnesio stearato, indaco carminio (E132).

**01A7972**

**Comunicato concernente: «estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 444 del 29 maggio 2000 concernente la autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Cefuroxima"».**

Nella parte del comunicato «estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 444 del 29 maggio 2000 concernente la autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "CEFUROXIMA"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 153 del 3 luglio 2000, accanto ai numeri di A.I.C. dopo la M aggiungasi G.

Alla pag 6 dove è scritto: forma Farmaceutica: pasta dentifricia leggasi: forma Farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

**01A7973**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Rinnovo ed estensione della concessione mineraria denominata «Croso del Sasso» alla società mineraria Di Boca S.r.l., in Milano.**

Con decreto distrettuale 15 novembre 2000 alla società mineraria Di Boca S.r.l., con sede legale in Milano, via Boschetti n. 6, nella persona dell'amministratore pro tempore dott. Angelo Curocchi, nato a Grignano sulla Secchia (Modena) il 2 ottobre 1959 e residente in Castellarano (Reggio Emilia), è stata rinnovata la concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630º C, feldspati ed associati, denominata «Croso del Sasso», in territorio del comune di Lozzolo (Vercelli), ed estesa ai minerali di caolino, argille per porcellana e terraglia forte e minerali di bario.

**01A7822**

## REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.GES - Cooperativa di gestione servizi» società cooperativa a responsabilità limitata, in Rovereto.**

Con deliberazione n. 797 dell'11 giugno 2001, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «CO.GES - Cooperativa di gestione servizi» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovereto, via Brione n. 1, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Dario Ghidoni con studio in Trento, passaggio Zippel, 2.

Trento, 15 giugno 2001

**01A7861**

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CON.CO.PRA» società cooperativa a responsabilità limitata, in Trento.**

Con deliberazione n. 798 dell'11 giugno 2001, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «CON.CO.PRA» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Trento, via Segantini n. 10, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Claudio Toller con studio in Trento, corso Tre Novembre, 72.

Trento, 18 giugno 2001

**01A7862**

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Muratori Tridentini» società cooperativa a responsabilità limitata, in Trento.**

Con deliberazione n. 799 dell'11 giugno 2001, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Cooperativa Muratori Tridentini» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Trento, via Canestrini n. 5, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Alessandro Tonina con studio in Trento, via Brennero, 130.

Trento, 18 giugno 2001

**01A7863**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sotttoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza con le seguenti determinazioni dirigenziali:

(n. 37 del 13 febbraio 2001), marchio n. 664 - VI - Impresa Costalonga Caterina, in Bolzano Vicentino;

(n. 38 del 13 febbraio 2001), marchio n. 1206 - VI - Impresa Fasolo Enrico, in Vicenza;

(n. 79 del 10 aprile 2001), marchio n. 935 - VI - Impresa Mantovani Giorgio, in Vicenza;

(n. 80 del 10 aprile 2001), marchio n. 1463 - VI - Impresa Oreficeria Andriolo Sergio S.n.c., in Vicenza;

(n. 81 del 10 aprile 2001), marchio n. 1664 - VI - Impresa Cristian Jr. di Nicoletti Paola, in Trissino;

(n. 82 del 10 aprile 2001), marchio n. 1684 - VI - Impresa Annaoro S.n.c. di Mattani Guido & c., in Vicenza;

(n. 83 del 10 aprile 2001), marchio n. 2212 - VI - Impresa Bardi S.r.l., in Vicenza;

(n. 99 del 15 maggio 2001), marchio n. 2187 - VI - Impresa Due G di Guerra Sandrino E Adriano S.n.c., in Arcugnano;

(n. 104 del 18 maggio 2001), marchio n. 2374 - VI - Impresa Marzari Mariano, in Nanto;

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla CCIAA di Vicenza che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza. I punzoni in dotazione alle imprese e da questi riconsegnati alla CCIAA di Vicenza sono stati in parte ritirati e deformati e, per un'altra parte, le imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa e sono state cancellate con le seguenti determinazioni dirigenziali:

(n. 39 del 13 febbraio 2001), n. 1373-VI - Impresa I Fonelli S.n.c. di Fonelli Silvano e Roberto, in Creazzo, punzoni ritirati 5 - smarriti 3;

(n. 40 del 13 febbraio 2001), n. 1461-VI - Impresa Niki Oreficeria di Todescato Nicola, in Vicenza, punzoni ritirati 0 - smarriti 3;

(n. 41 del 13 febbraio 2001), n. 197-VI - Impresa Dal Ferro Patrizio Antonio & C. S.n.c., in Dueville, punzoni ritirati 4 - smarriti 1;

(n. 42 del 13 febbraio 2001), n. 1045-VI - Impresa Oro K S.r.l., in Vicenza, punzoni ritirati 11 - smarriti 4;

(n. 43 del 13 febbraio 2001), n. 2208-VI - Impresa Fiorini S.r.l. soc. unipersonale, in Vicenza, punzoni ritirati 1 - smarriti 1;

(n. 96 del 14 maggio 2001), n. 769-VI - Impresa Silver 2001 di Iarvasini Roberto & C. S.n.c., in Vicenza, punzoni ritirati 4 - smarriti 2;

(n. 97 del 14 maggio 2001), n. 1737-VI - Nova Blu S.n.c. di Bruno Maino & C., in Vicenza, punzoni ritirati 10 - smarriti 2;

(n. 98 del 15 maggio 2001), n. 523-VI - Fuber S.a.s. di Ferrante Pietro & C., in Vicenza, punzoni ritirati 0 - smarriti 23;

(n. 103 del 18 maggio 2001), n. 2275-VI - Gjada 90 S.r.l, in Vicenza, punzoni ritirati 3 - smarriti 1;

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza.

**01A7818**

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651166/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.